Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974/2006 (1).

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

recante disposizioni di applicazione del *regolamento (CE) n. 1698/2005* del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2).

---

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2006, n. L 368.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 24 dicembre 2006.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il *regolamento (CE) n. 1698/2005* del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) , in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 66, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 70, paragrafo 1 e l'articolo 91,

considerando quanto segue:

(1) Il *regolamento (CE) n. 1698/2005* ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale nell'insieme della Comunità. Tale quadro giuridico deve essere completato da opportune disposizioni di applicazione.

(2) Relativamente alla compatibilità con le misure finanziate da altri strumenti della politica agricola comune, occorre disciplinare in dettaglio le eccezioni al sostegno allo sviluppo rurale, in particolare quelle citate all'*articolo 5, paragrafo 6, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*. Il sostegno agli investimenti nel settore dello sviluppo rurale deve rispettare eventuali limiti o vincoli settoriali ed evitare di creare sovraccapacità nei settori interessati.

(3) Occorre definire le modalità per l'aggiornamento dei piani strategici nazionali in termini di contenuti, procedure e tempi.

(4) Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di predisporre in modo tempestivo ed efficiente il nuovo quadro di programmazione, è necessario precisare il termine che intercorre tra la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e la loro approvazione da parte della Commissione.

(5) Occorre definire le modalità per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e per la loro revisione. Al fine di agevolare la stesura dei programmi di sviluppo rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all'*articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005*. Occorrono inoltre disposizioni specifiche relative ai quadri nazionali di cui all'*articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

(6) Solo le modifiche che comportano mutamenti sostanziali dei programmi, storni di fondi FEASR tra i diversi assi di un programma e variazioni dei tassi di cofinanziamento FEASR devono essere adottate con decisione della Commissione. Le altre modifiche sono decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione. Occorre stabilire una procedura di approvazione delle modifiche così comunicate.

(7) Per garantire un controllo regolare ed efficace, gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata e aggiornata dei loro documenti di programmazione.

(8) Il *regolamento (CE) n. 1698/2005* stabilisce le condizioni per il sostegno ai giovani agricoltori. Occorre specificare i tempi per l'adempimento di tali condizioni, in particolare il termine che gli Stati membri possono accordare a taluni beneficiari per soddisfare il requisito relativo alle conoscenze e competenze professionali. Poiché il sostegno ai giovani agricoltori è subordinato alla presentazione di un piano aziendale, è opportuno disciplinare in dettaglio sia il piano aziendale che il rispetto dello stesso da parte dei giovani agricoltori.

(9) Quanto alle condizioni per il sostegno al prepensionamento, devono essere risolti i problemi specifici legati alla cessione di un'azienda da parte di più cedenti o da parte di un affittuario. L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.

(10) Occorre specificare le competenze e le risorse di cui devono disporre le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza aziendale sovvenzionabili.

(11) Quanto al sostegno per l'avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale, occorre definire il metodo di degressività degli aiuti.

(12) Riguardo agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione o al rispetto dei requisiti comunitari esistenti da parte di giovani agricoltori, occorre fissare la data entro cui l'agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione.

(13) In ordine agli investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste, è necessario definire i piani di gestione forestale e stabilire i tipi di investimenti ammissibili. Detti piani devono essere elaborati in conformità con gli «Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste» di cui all'allegato 2 della risoluzione L2 («Criteri, indicatori e orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste») adottata dalla Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Lisbona, 2, 3 e 4 giugno 1998) (3).

(14) Riguardo agli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione nelle microimprese, occorre fissare la data entro cui l'agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione. È necessario operare una distinzione tra gli investimenti direttamente connessi al legno, che fruiscono dei tassi di partecipazione fissati nel *regolamento (CE) n. 1698/2005*, e gli altri investimenti nel settore del legno.

(15) In materia di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, occorre definire i costi ammissibili indicativi.

(16) In relazione al rispetto dei requisiti, l'entità del sostegno concesso agli agricoltori deve essere differenziata, a livello di Stato membro, secondo il requisito, in funzione dell'onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso, mentre i costi di investimento non devono essere ammessi a finanziamento.

(17) In merito al sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, occorre specificare i regimi comunitarieicriteri applicabili ai regimi nazionali, i prodotti interessati e la tipologia dei costi fissi che possono essere presi in considerazione per la determinazione dell'importo dell'erogazione.

(18) Per garantire la complementarità tra le attività di promozione di cui all'*articolo 33 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* e le azioni d'informazione e di promozione previste dal *regolamento (CE) n. 2826/2000* del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno , è opportuno precisare le condizioni per il sostegno alla promozione dei prodotti di qualità, con particolare riguardo ai beneficiari e alle attività sovvenzionabili. Inoltre, per evitare il rischio di doppio finanziamento, le azioni d'informazione e di promozione finanziate nell'ambito

del *regolamento (CE) n. 2826/2000* devono essere escluse dal sostegno allo sviluppo rurale.

(19) Relativamente al sostegno all'agricoltura di semisussistenza, occorre precisare il contenuto dei piani aziendali e le modalità di attuazione degli stessi.

(20) Riguardo al sostegno alle associazioni di produttori nell'isola di Malta, si richiedono disposizioni specifiche che tengano conto delle peculiarità dell'agricoltura maltese.

(21) In ordine al sostegno a favore delle zone svantaggiate, secondo il disposto dell'*articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, il regime di sostegno istituito dal *regolamento (CE) n. 1257/1999* del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti rimane in vigore fino al 31 dicembre 2009, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato. Pertanto, l'*articolo 11 del regolamento (CE) n. 817/2004* della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del *regolamento (CE) n. 1257/1999* del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) deve rimanere in applicazione fino all'adozione del suddetto atto del Consiglio.

(22) È necessario introdurre una disposizione che permetta di evitare sovrapposizioni tra il sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti obbligatori e le indennità Natura 2000.

(23) Nell'ambito del sostegno agroambientale, la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali e di benessere animale deve garantire un'applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile. A questo riguardo, sarebbe estremamente utile definire una metodologia per la determinazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno e dei probabili costi di transazione derivanti dall'impegno assunto. Nel caso in cui l'impegno comporti limitazioni dell'uso di fattori di produzione, il sostegno deve essere concesso unicamente se tali limitazioni sono determinabili in modo da offrire sufficienti garanzie circa il rispetto dell'impegno.

(24) Relativamente al sostegno per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, sono necessarie precisazioni sulle operazioni sovvenzionabili e sulla tipologia dei beneficiari. Occorre evitare sovrapposizioni con le misure agroambientali ed escludere dal sostegno le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

(25) Occorre definire gli investimenti non produttivi finalizzati all'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli.

(26) Ai fini di un'impostazione uniforme delle misure forestali, è necessario adottare una definizione comune delle foreste e aree boschive. Tale definizione deve essere compatibile con quella utilizzata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e da Eurostat, cioè quella applicata all'aggiornamento 2005 della Valutazione delle risorse forestali mondiali. Occorre definire con maggiore precisione le foreste e aree boschive non sovvenzionabili a norma dell'*articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

(27) Devono essere precisate le condizioni per la concessione del sostegno per il primo imboschimento delle superfici agricole, con particolare riguardo alla definizione dei terreni da imboschire, dei costi di impianto, dell'agricoltore e delle specie a rapido accrescimento.

(28) In ordine al sostegno per il primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli, gli Stati membri devono determinare la densità massima di impianto di specie forestali in funzione di determinati parametri.

(29) Quanto al sostegno per la ricostituzione del potenziale forestale e per interventi preventivi nelle foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio, la sua concessione deve essere subordinata al rispetto dei piani di protezione delle foreste degli Stati membri. È opportuno adottare una definizione degli interventi preventivi contro gli incendi che sia improntata a criteri comuni.

(30) Devono essere specificate le modalità di designazione delle zone di cui all'*articolo 50, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005*. Si dovrà badare ad evitare che l'imboschimento danneggi la biodiversità o provochi altri danni ambientali.

(31) Per permettere una corretta applicazione della misura a favore della diversificazione in attività non agricole di cui all'articolo 52, lettera a), punto i), del *regolamento (CE) n. 1698/2005*, è necessario stabilire una definizione esaustiva di membro della famiglia agricola di cui all'articolo 53 di detto regolamento.

(32) I partenariati pubblici-privati di cui all'*articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005* devono ottemperare a determinati requisiti.

(33) Nell'ambito dell'asse Leader, le procedure di selezione dei gruppi di azione locale devono essere trasparenti e concorrenziali, onde garantire che il sostegno vada a strategie di sviluppo idonee e valide a livello locale. In funzione delle condizioni locali, vanno di norma fissati limiti minimi e massimi per la popolazione delle zone in cui operano i gruppi di azione locale.

(34) Per favorire la più ampia attuazione possibile delle strategie di sviluppo locali, occorre limitare il finanziamento dei costi di gestione dei gruppi di azione locale.

(35) I progetti di cooperazione attuati dai gruppi di azione locale devono soddisfare determinati requisiti. È opportuno stabilire una procedura coordinata tra la Commissione e gli Stati membri per agevolare la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale.

(36) In materia di assistenza tecnica, si devono disporre regimi di cofinanziamento per i programmi di sviluppo rurale che interessano regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e altre regioni, nonché le modalità e il termine per la costituzione della rete rurale nazionale.

(37) È necessario adottare disposizioni comuni à più misure, con particolare riguardo all'attuazione di operazioni integrate, alle misure d'investimento, alla cessione di un'azienda nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, all'aumento della superficie aziendale e alla definizione delle varie categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali.

(38) Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che le misure di sviluppo rurale siano interamente verificabili e controllabili. Gli Stati membri devono assicurare che i loro sistemi di controllo offrano sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni. In particolare, per il calcolo dei pagamenti relativi a talune misure, gli Stati membri devono giustificare, mediante opportune perizie, la pertinenza e l'esattezza dei calcoli.

(39) Occorre disciplinare, se del caso, gli abbuoni di interessi sui prestiti e alcune forme di ingegneria finanziaria. Ai fini di una gestione efficiente e omogenea, si deve altresì precisare a quali condizioni le autorità di gestione possono applicare costi standard e considerare come spese ammissibili i contributi in natura. Affinché le operazioni d'investimento siano più mirate, è opportuno predisporre un insieme di criteri comuni per la determinazione delle spese ammissibili. È inoltre necessario stabilire criteri comuni nel caso che le autorità competenti individuate dagli Stati membri decidano di versare un anticipo ai beneficiari di un sostegno agli investimenti.

(40) Per garantire il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato, occorre adottare disposizioni specifiche per talune misure cofinanziate dal FEASR e con finanziamenti nazionali integrativi.

(41) Affinché le attività di sviluppo rurale sovvenzionate dal FEASR siano oggetto di adeguata informazione e pubblicità, i programmi di sviluppo rurale devono comprendere un piano di comunicazione, di cui bisogna precisare il contenuto. Per formulare al riguardo un'impostazione il più possibile coerente, occorre definire gli obblighi delle autorità di gestione e dei beneficiari.

(42) Per accrescere la trasparenza in merito all'utilizzo del sostegno del FEASR, la lista dei beneficiari, il titolo delle operazioni e l'importo del contributo pubblico assegnato alle operazioni devono essere pubblicati annualmente dagli Stati membri in formato elettronico o con altri mezzi. La pubblicazione di tali

informazioni deve consentire di aumentare la trasparenza dell'intervento comunitario a favore dello sviluppo rurale, di migliorare la sana gestione finanziaria dei fondi pubblici interessati e, in particolare, rafforzare il controllo della spesa pubblica utilizzata e, infine, di prevenire le distorsioni della concorrenza tra i beneficiari delle misure di sviluppo rurale. Dato l'interesse superiore degli obiettivi perseguiti è giustificato, con riferimento al principio della proporzionalità e all'obbligo della protezione dei dati personali, la pubblicazione delle informazioni appropriate in misura non superiore a quanto necessario in una società democratica per prevenire le irregolarità.

(43) In materia di monitoraggio, bisogna precisare il contenuto della relazione annuale di cui all'*articolo 82 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* e definire gli indicatori comuni che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 80 dello stesso regolamento.

(44) Per garantire la sicurezza delle comunicazioni elettroniche tra la Commissione e gli Stati membri, è necessario predisporre un sistema d'informazione, di cui vanno definiti i contenuti, il funzionamentoeidiritti di accesso.

(45) Le nuove disposizioni di applicazione dovranno sostituire quelle relative al *regolamento (CE) n. 1257/1999*. Il *regolamento (CE) n. 817/2004* deve essere quindi abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(46) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

(3) http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf

---

CAPO I

Oggetto

Articolo 1

Il presente regolamento reca disposizioni di applicazione del *regolamento (CE) n. 1698/2005* con riguardo ai principi e alle norme generali sul sostegno allo

sviluppo rurale, alle disposizioni specifiche e comuni sulle misure di sviluppo rurale, alle disposizioni in materia di ammissibilità e alle disposizioni amministrative, eccetto quelle concernenti i controlli.

CAPO II

Disposizioni generali

Sezione 1

Complementarità, coerenza e conformità

Articolo 2

1. Ai sensi dell'*articolo 5 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, è assicurata la coerenza:

a) tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale, da un lato, e le misure attuate in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno, in particolare quelle misure previste dai regimi di sostegno diretto e da altri regimi della politica agricola comune e quelle misure in materia di salute delle piante e degli animali, dall'altro;

b) tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale.

2. Qualora il sostegno previsto dal *regolamento (CE) n. 1698/2005* sia concesso eccezionalmente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, dello stesso regolamento, per misure rientranti nel campo di applicazione dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché un beneficiario non possa ricevere, per una determinata operazione, aiuti da più di un regime.

A tale scopo, gli Stati membri che inseriscono simili eccezioni nei loro programmi di sviluppo rurale devono specificare, negli stessi programmi, i criteri e le disposizioni amministrative che intendono applicare ai regimi di sostegno in questione.

3. Non sono sovvenzionati a norma del *regolamento (CE) n. 1698/2005* gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le

restrizioni alla produzione o le limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano imposte da un'organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Sezione 2

Strategia e programmazione

Articolo 3

1. I piani strategici nazionali possono essere aggiornati durante il periodo di programmazione. Gli aggiornamenti si basano su uno o entrambi dei seguenti elementi:

a) l'aggiornamento riguarda uno o più degli elementi elencati all'*articolo 11, paragrafo 3, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* e/o uno o più degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento;

b) l'aggiornamento apporta modifiche a uno o più programmi di sviluppo rurale, secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. L'*articolo 12, paragrafo 1, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* si applica altresì agli aggiornamenti dei piani strategici nazionali.

3. Per consentire un lasso di tempo sufficiente per l'adattamento dei programmi di sviluppo rurale, l'ultimo aggiornamento di un piano strategico nazionale sarà trasmesso alla Commissione al più tardi entro il 30 giugno 2013.

4. I piani strategici nazionali sono confermati o aggiornati previa approvazione dei programmi di sviluppo rurale, segnatamente alla luce degli obiettivi quantificati in sede di valutazione ex ante dei programmi.

Articolo 4

1. La Commissione approva i programmi di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data in cui la Commissione riceve i programmi. In caso di programmi di sviluppo rurale presentati prima della data d'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di sei mesi decorre da quest'ultima data.

Qualora si applichi l'*articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, il termine di sei mesi previsto nel primo comma del presente paragrafo decorre dal giorno in cui la proposta di programma riveduta risulta conforme all'*articolo 18, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

2. Le date da prendere in considerazione per la determinazione dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate conformemente all'articolo 63, paragrafi 6 e 8, a seconda dei casi.

Articolo 5

1. Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all'*articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005* è definito conformemente all'allegato II del presente regolamento.

La valutazione ex ante di cui all'*articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005* è allegata a ciascun programma di sviluppo rurale.

2. I quadri nazionali di cui all'*articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005* contengono informazioni comuni a più misure. Per queste misure, i programmi regionali di sviluppo rurale possono recare solo informazioni complementari, a condizione che le informazioni contenute sia nei quadri nazionali che nei programmi regionali siano conformi alle prescrizioni dell'allegato II del presente regolamento.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione una versione elettronica dei programmi di sviluppo rurale e degli eventuali quadri nazionali, aggiornata dopo ogni modifica degli stessi e comprendente le tabelle riportate nell'allegato II del presente regolamento, che corrispondono alle informazioni richieste ai sensi dell'*articolo 16, lettere d), e), f), del* regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le richieste di modifica dei programmi e degli eventuali quadri nazionali con mezzi elettronici, conformemente all'articolo 63 del presente regolamento.

Sezione 3

Modifichedeiprogrammidisviluppporurale

Articolo 6

1. Le modifiche dei programmi di sviluppo rurale rientrano nelle seguenti categorie:

a) revisione di cui all'*articolo 19, paragrafo 1, del* regolamento (CE) n. 1698/2005;

b) revisione derivante da una procedura di coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie ai sensi dell'*articolo 77, paragrafo 3, del* regolamento (CE) n. 1698/2005;

c) altre modifiche non ricadenti nelle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2. Le modifiche dei programmi contemplate nelle lettere a) e b) del paragrafo 1 possono essere proposte solo a partire dal secondo anno di attuazione del programma.

3. Le proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale devono essere debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti ragguagli:

a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;

b) gli effetti previsti della modifica;

c) il nesso tra la modifica e il piano strategico nazionale.

Articolo 7

1. Per il riesame del programma ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento la Commissione adotta una decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, prima frase, del *regolamento (CE) n. 1698/2005*, su richiesta dello Stato membro, nei seguenti casi:

a) la revisione va oltre il limite di flessibilità tra gli assi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;

b) la revisione altera i tassi di cofinanziamento comunitario di cui all'*articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, fissati nel programma di sviluppo rurale approvato;

c) la revisione modifica il contributo comunitario globale per l'intero periodo di programmazione e/o la sua ripartizione annuale, senza modificare il contributo per gli anni passati;

d) la revisione introduce modifiche relative alle eccezioni di cui all'*articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

La decisione è adottata entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione riceve la richiesta dello Stato membro.

2. Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per anno civile e per programma.

Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, lettera c), il termine per la presentazione delle richieste degli Stati membri è il 30 settembre di ogni anno.

Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, il termine per la presentazione delle ultime richieste di revisione alla Commissione è il 30 giugno 2013.

Articolo 8

1. Gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono proporre una revisione dei programmi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), al fine di stornare il contributo del FEASR per determinati esercizi da un programma regionale all'altro, a condizione che:

a) non venga modificato il contributo totale del FEASR per ciascun programma nell'arco dell'intero periodo di programmazione;

b) non venga modificata la dotazione globale del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;

c) non vengano modificate le ripartizioni annuali per gli esercizi precedenti quello in cui è effettuata la revisione;

d) sia rispettata la dotazione annua del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;

e) se del caso, non vengano ridotte le risorse finanziarie stanziate per realizzare l'obiettivo di convergenza, previste nel piano strategico nazionale a norma dell'*articolo 11, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

2. Le tabelle finanziarie dei programmi vengono adeguate in funzione degli storni di cui al paragrafo 1.

Le tabelle finanziarie rivedute sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno civile in cui ha luogo lo storno.

L'ultimo anno in cui possono essere trasmessi tali adeguamenti è il 2012.

La Commissione approva con decisione le nuove tabelle finanziarie entro un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro. Non si applica la procedura di cui all'*articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

3. Non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), per anno civile.

Articolo 9

1. Nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre nuove misure, eliminare misure esistenti o modificare gli elementi informativi o descrittivi delle misure previste nei programmi.

2. Sempre in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri sono inoltre autorizzati a stornare da un asse all'altro, nello stesso anno civile, fino all'1§ della partecipazione totale del FEASR al programma in questione per l'intero periodo di programmazione.

3. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere apportate fino al 31 dicembre 2015, a condizione che lo Stato membro le notifichi alla Commissione entro il 31 agosto 2015.

4. Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, non possono essere notificate più di tre modifiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 per anno civile e per programma, a condizione che venga rispettato il limite dell'1§ di cui al paragrafo 2 nell'anno civile in cui vengono notificate le tre modifiche.

5. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono essere compatibili con i tassi menzionati all'*articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

6. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che le valuta alla luce dei seguenti criteri:

a) conformità con il *regolamento (CE) n. 1698/2005*;

b) coerenza con il piano strategico nazionale;

c) conformità con il presente regolamento.

La Commissione informa lo Stato membro dell'esito della valutazione entro quattro mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta di modifica del programma. Se le modifiche non rispondono a uno o più dei criteri di cui al primo comma, il termine di quattro mesi è sospeso fino alla presentazione, da parte dello Stato membro, di modifiche conformi.

Se la Commissione non informa lo Stato membro entro il termine di quattro mesi di cui al secondo comma, le modifiche si considerano accettate ed entrano in vigore alla scadenza di tale termine.

Articolo 10

1. Ai fini dell'*articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, gli Stati membri sono responsabili delle spese sostenute tra la data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione o di modifica del programma ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento e la data di adozione della decisione della Commissione di cui agli articoli 7 e 8 o la data di conclusione della valutazione di cui all'articolo 9.

2. In casi di emergenza dovuti a calamità naturali, l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, può decorrere da una data anteriore a quella prevista all'*articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

Articolo 11

Le modifiche dei quadri nazionali di cui all'*articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005* rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 3 e 6, si applicano altresì a tali modifiche.

Articolo 12

In caso di introduzione di nuove norme o di modifica della normativa comunitaria, i programmi di sviluppo rurale devono essere modificati in conformità, secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1. Tali modifiche non sono conteggiate nel numero massimo di modifiche autorizzate annualmente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, non si applicano a tali modifiche.

CAPO III

Misure di sviluppo rurale

Sezione 1

Misure di sviluppo rurale per asse

Sottosezione 1

Asse 1

Articolo 13

1. Le condizioni previste all'*articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005* per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tuttavia, se il giovane agricoltore ha bisogno di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l'azienda, può essergli accordata una proroga non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali di cui all'*articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005*, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo.

2. Il piano aziendale di cui all'*articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005* deve descrivere come minimo:

a) la situazione di partenza dell'azienda agricola nonché le tappe essenziali e gli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova azienda;

b) gli investimenti, la formazione, la consulenza ed ogni altra attività richiesta per lo sviluppo dell'azienda.

3. L'autorità competente verifica il rispetto del piano aziendale entro cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. Se, al momento della verifica, risulta che il giovane agricoltore non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, stabilisce le modalità di recupero del sostegno già erogato.

4. La decisione individuale di concedere il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori deve essere adottata entro diciotto mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri. Se il sostegno è concesso sotto forma di premio una tantum, come disposto nell'allegato del *regolamento (CE) n. 1698/2005*, e ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri possono scaglionare il pagamento in un massimo di cinque rate.

5. Gli Stati membri possono decidere che, qualora il piano aziendale preveda l'applicazione di altre misure di sviluppo rurale di cui al *regolamento (CE) n. 1698/2005*, l'approvazione da parte dell'autorità competente della domanda presentata dal giovane agricoltore dia accesso anche a queste altre misure. In tal caso, il richiedente è tenuto a fornire informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure.

6. Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell'azienda.

Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

Articolo 14

1. In caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo al prepensionamento ai sensi dell'*articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005* è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

2. L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.

3. Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all'*articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

4. Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni prescritte dall'*articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

Articolo 15

1. I servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'*articolo 24 del regolamento (CE) n. 1698/2005* devono essere conformi alle disposizioni del titolo II, capo 3, del *regolamento (CE) n. 1782/2003* del Consiglio e alle rispettive modalità di applicazione.

2. Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di cui all'*articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

Articolo 16

Per il sostegno all'avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale ai sensi dell'*articolo 25 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, i programmi di sviluppo rurale devono prevedere un tasso di aiuto decrescente che determini la riduzione del sostegno secondo importi uguali a decorrere dal primo anno, in modo che il sostegno stesso sia completamente estinto entro il sesto anno dall'avviamento dei servizi.

Articolo 17

1. In caso di sostegno agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'*articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga ivi previsto.

2. Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all'*articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005* e sono finalizzati al rispetto di requisiti comunitari esistenti, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga previsto all'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento.

Articolo 18

1. Ai fini dell'*articolo 27, paragrafo 2, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, i piani di gestione forestale confacenti alla dimensione e all'uso della foresta sono basati sulla legislazione nazionale pertinente e sui piani territoriali in vigore e comprendono l'insieme delle risorse forestali dell'azienda.

2. Le operazioni finalizzate all'accrescimento del valore economico delle foreste ai sensi dell'*articolo 27 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* hanno per oggetto investimenti realizzati all'interno dell'azienda forestale e possono comprendere investimenti in attrezzatura di raccolta.

Sono escluse dal sostegno le operazioni di rinnovazione dopo il taglio definitivo.

3. Le foreste di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, prima frase, del *regolamento (CE) n. 1698/2005*.

Articolo 19

1. In caso di sostegno agli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'*articolo 28, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga ivi previsto.

2. In caso di sostegno agli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Articolo 20

I costi della cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, di cui all'*articolo 29, paragrafo 2, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti all'uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.

Articolo 21

1. L'entità del sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria, di cui all'*articolo 31 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, è differenziata da ciascuno Stato membro secondo il requisito, in funzione dell'onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso. L'aiuto decrescente si estingue al termine del periodo massimo di cinque anni previsto nel paragrafo 2 dello stesso articolo.

2. Per determinare l'importo annuo dell'aiuto per il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria di cui all'*articolo 31 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, non vengono presi in considerazione i costi di investimento.

Articolo 22

1. I sistemi comunitari di qualità alimentare di cui all'*articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* sono quelli istituiti dai seguenti regolamenti:

a) *regolamento (CEE) n. 2092/91* del Consiglio ;

b) *regolamento (CE) n. 509/2006* del Consiglio ;

c) *regolamento (CE) n. 510/2006* del Consiglio ;

d) titolo VI del *regolamento (CE) n. 1493/1999* del Consiglio .

2. Per poter beneficiare del sostegno, i sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri di cui all'*articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* devono rispondere ai seguenti criteri:

a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento, che garantiscono:

- caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure

- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b) i sistemi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;

c) i sistemi sono aperti a tutti i produttori;

d) i sistemi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;

e) i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

3. I produttori che partecipano ad un sistema di qualità alimentare possono beneficiare del sostegno unicamente se il prodotto agricolo o alimentare di qualità è ufficialmente riconosciuto a norma dei regolamenti elencati al paragrafo 1 o se il sistema di qualità alimentare è riconosciuto da uno Stato membro a norma del paragrafo 2.

Per quanto riguarda i sistemi di qualità alimentare di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il sostegno può essere concesso soltanto per i prodotti iscritti in un registro comunitario.

4. Se un programma di sviluppo rurale prevede un sostegno per la partecipazione ad un sistema di qualità alimentare a norma del *regolamento (CEE) n. 2092/91* per un determinato prodotto, i costi fissi occasionati dalla partecipazione al suddetto sistema non vengono presi in considerazione per

calcolare l'importo dell'aiuto concesso per lo stesso prodotto nell'ambito di una misura agroambientale a sostegno dell'agricoltura biologica.

5. Ai fini dell'*articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

Articolo 23

1. Ai fini dell'articolo 20, lettera c), punto iii), del *regolamento (CE) n. 1698/2005*, per «associazione di produttori» si intende un'organizzazione, di qualsiasi natura giuridica, che raggruppa operatori partecipanti attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell'articolo 32 dello stesso regolamento per un determinato prodotto agricolo o alimentare. Non sono considerate come «associazioni di produttori» le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

2. Le attività di informazione e promozione sovvenzionabili a norma dell'*articolo 33 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* sono attività intese a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità alimentare contemplati nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 32 dello stesso regolamento.

Tali attività mettono in luce le caratteristicheoivantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell'ambiente prescritto dal sistema di qualità alimentare, e possono comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di cui trattasi. Tra queste attività si annoverano, in particolare, l'organizzazione di fiere ed esposizioni e/o la partecipazione alle stesse, campagne di pubbliche relazioni e pubblicità attraverso i vari canali di comunicazione o presso i punti di vendita.

3. Sono sovvenzionabili a norma dell'articolo 20, lettera c), punto iii), del *regolamento (CE) n. 1698/2005* unicamente le attività di informazione, promozione e pubblicità sul mercato interno.

Tali attività non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dal sistema di qualità istituito dal *regolamento (CE) n. 510/2006* e per i prodotti di cui al *regolamento (CE) n. 1493/1999*. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio principale.

Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.

4. Se le attività di cui al paragrafo 2 riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualità alimentare citati all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a), b) o c), il materiale informativo, promozionale e pubblicitario recherà il logo comunitario previsto da tali sistemi.

5. Non sono sovvenzionabili a norma dell'articolo 20, lettera c), punto iii), del *regolamento (CE) n. 1698/2005* le attività di informazione e promozione sovvenzionate nel quadro del *regolamento (CE) n. 2826/2000*.

6. Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario redatto nell'ambito di un'attività sovvenzionata sia conforme alla normativa comunitaria. A tale scopo, i beneficiari trasmettono all'autorità competente dello Stato membro le bozze di detto materiale.

Articolo 24

1. Il piano aziendale di cui all'*articolo 34 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* deve:

a) dimostrare che l'azienda agricola è in grado di diventare economicamente vitale, tenuto conto delle eventuali altre fonti di reddito complementari dell'agricoltore e della sua famiglia;

b) contenere informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;

c) descrivere le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.

2. Se il piano aziendale di cui all'*articolo 34 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* prevede l'applicazione di altre misure di sviluppo rurale, esso deve

contenere informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure.

3. Ai fini dell'*articolo 34, paragrafo 2, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, se, al momento della valutazione, risulta che l'azienda di semisussistenza non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, pone termine al versamento del sostegno.

Articolo 25

1. Nel caso di Malta, al fine di fissare il sostegno minimo ad un settore la cui produzione complessiva è estremamente esigua, sono ammesse a beneficiare di tale sostegno minimo, conformemente all'allegato del *regolamento (CE) n. 1698/2005*, solo le associazioni di produttori comprendenti una percentuale minima dei produttori del settore interessato e rappresentative di una percentuale minima della produzione del settore stesso.

Le percentuali minime dei produttori e della produzione, nonché i settori interessati, sono determinati nel programma di sviluppo rurale di Malta.

2. L'importo minimo del sostegno alle associazioni di produttori maltesi, calcolato in base ai costi richiesti per costituire una piccola associazione di produttori, figura nell'allegato III.

Sottosezione 2

Asse 2

Articolo 26

I beneficiari delle indennità di cui all'*articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005* non hanno diritto al sostegno previsto dall'articolo 31 dello stesso regolamento per l'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE del Consiglio.

Articolo 27

1. Ai fini dell'articolo 39, paragrafi da 1 a 4 e dell'*articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, si applicano secondo i casi i paragrafi da 2 a 13 del presente articolo.

2. L'impegno di estensivizzazione dell'allevamento o di conduzione di forme di allevamento alternative deve soddisfare almeno le seguenti condizioni:

a) la gestione del pascolo è mantenuta;

b) è interamente mantenuta la superficie foraggera per unità di bestiame, in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo;

c) la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno a limitare l'infiltrazione di sostanze nutritive, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.

3. Gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi.

4. Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni:

a) allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono;

b) preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

Le specie animali ammissibilieicriteri per la determinazione della soglia di abbandono delle razze locali sono definiti nell'allegato IV.

5. Gli interventi ambientali attuati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato o dei regimi di sostegno diretto elencati nell'allegato I, le misure in materia di salute degli animali e delle piante o le misure di sviluppo rurale diverse da quelle agroambientali e di benessere animale non escludono un sostegno agroambientale e/o di benessere animale a favore delle stesse produzioni, purché esso sia aggiuntivo rispetto alle misure in questione e con esse coerente.

È possibile combinare vari impegni agroambientali e/o di benessere animale, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili.

Ove ricorra una combinazione di misure o di impegni ai sensi del primo o del secondo comma, l'entità del sostegno è determinata tenendo conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione.

6. Le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 54 o dell'*articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003* possono beneficiare di un sostegno soltanto se gli impegni agroambientali vanno al di là dei requisiti principali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

In caso di sostegno alle zone montane, alle altre zone con svantaggi naturali, alle zone agricole Natura 2000 e alle zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , gli impegni agroambientali devono tenere debito conto delle condizioni prescritte per la concessione del sostegno nelle zone interessate.

7. Qualsiasi impegno in materia di benessere degli animali di cui all'*articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005* deve introdurre criteri superiori in almeno uno dei seguenti aspetti:

a) acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale;

b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;

c) accesso all'aperto;

d) assenza di mutilazioni sistematiche, d'isolamento o di contenzione permanente;

e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.

8. Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno è dato dai pertinenti criteri e requisiti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, e all'*articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

9. Se gli impegni sono di regola espressi in unità di misura diverse da quelle utilizzate nell'allegato del *regolamento (CE) n. 1698/2005*, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità di misura. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati i massimali annui del sostegno comunitario indicati nello stesso allegato. A questo fine, gli Stati membri hanno la seguente alternativa:

a) limitare il numero di unità per ettaro dell'azienda agricola cui si applica l'impegno agroambientale, oppure

b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e garantire che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite.

10. Gli Stati membri determinano la necessità di compensare i costi dell'operazione ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, e dell'*articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005* in base a criteri oggettivi.

Ai fini dell'articolo 39, paragrafo 4, e dell'*articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, per «costo dell'operazione » si intende il costo sostenuto affinché l'operazione possa avere luogo e non direttamente imputabile all'esecuzione dell'impegno a cui si ricollega.

Il costo dell'operazione è calcolato per tutta la durata dell'impegno ed è limitato al 20§ del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno.

11. Gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno in corso di esecuzione in un altro impegno, alle seguenti condizioni:

a) la trasformazione deve comportare indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali, o per entrambi;

b) l'impegno esistente deve risultare sostanzialmente rafforzato;

c) gli impegni di cui trattasi devono figurare nel programma di sviluppo rurale approvato.

Alle condizioni enunciate al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno di imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell'*articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005*. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

12. Gli Stati membri possono autorizzare l'adeguamento degli impegni agroambientali o di benessere animale in corso di esecuzione, a condizione che il programma di sviluppo rurale approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento e l'adeguamento stesso sia debitamente giustificato alla luce degli obiettivi dell'impegno.

L'adeguamento può consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno.

13. I tassi di conversione degli animali in unità di bestiame (UB) sono indicati nell'allegato V. Gli Stati membri possono differenziare tali tassi entro i limiti indicati nell'allegato V per le relative categorie, sulla base di criteri obiettivi.

Articolo 28

1. Il sostegno previsto dall'*articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005* può essere concesso per operazioni realizzate da beneficiari diversi da quelli contemplati all'articolo 39, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

2. Le attività che rientrano negli impegni agroambientali di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del presente regolamento non possono beneficiare del sostegno previsto dall'*articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

Non possono essere finanziate a norma dell'*articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005* le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

3. Le operazioni di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura sovvenzionabili a norma dell'*articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005* comprendono:

a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione ex situ e in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola, sia delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati;

b) azioni concertate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità;

c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per:

a) «conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b) «conservazione in situ/nell'azienda agricola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola;

c) «conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale;

d) «collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.

Articolo 29

Ai fini degli *articoli 41 e 49 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, per «investimenti non produttivi» si intendono gli investimenti che non danno luogo ad un aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale.

Articolo 30

1. Ai fini dell'*articolo 42, paragrafo 1, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, si applicano le definizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, salvo eccezioni debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

2. Per «foresta» si intende un'area di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10§ o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

Sono comprese nella definizione di foresta le zone in via di rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10§ e i cui alberi hanno un'altezza inferiore a cinque metri, come pure le zone temporaneamente disboscate per effetto dell'azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione.

La foresta comprende le formazioni di bambù e di palme, a condizione che rispondano ai suddetti parametri di altezza e di copertura.

Fanno parte della foresta le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale.

Sono assimilate alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettiveeicorridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri e con una superficie superiore a 0,5 ettaro.

La definizione di foresta comprende le piantagioni arboree realizzate a fini essenzialmente protettivi, quali piantagioni dell'albero della gomma o di quercia da sughero. Ne sono invece escluse le formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, come i frutteti, o di sistemi agroforestali. Sono parimenti esclusi i parchi e giardini urbani.

3. Per «zona boschiva» si intende un'area non classificata come «foresta», di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura del 5-10§ o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10§. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

4. Sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 42, paragrafo 1, prima frase, del *regolamento (CE) n. 1698/2005* le seguenti foreste e zone boschive:

a) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di enti pubblici;

b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;

c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50§ da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b).

Articolo 31

1. I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento a norma dell'*articolo 43 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* sono determinati dagli Stati membri e comprendono i terreni coltivati in modo stabile.

L'imboschimento realizzato nei siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE deve essere compatibile con gli obiettivi di gestione del sito interessato.

2. Ai fini dell'*articolo 43, paragrafo 1, lettera a), del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, i «costi di impianto» coprono il costo delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime, nonché i costi direttamente connessi all'operazione.

3. Ai fini dell'*articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.

4. Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'*articolo 44, paragrafo 3, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, le «specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata» sono specie il cui tempo di rotazione, inteso come l'intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, è inferiore a quindici anni.

Articolo 32

Ai fini dell'*articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo del terreno.

Articolo 33

1. Se il sostegno di cui all'*articolo 48 del regolamento (CE) n. 1698/2005* ha per oggetto la creazione di fasce parafuoco, i costi ammissibili possono comprendere, oltre ai costi di impianto, anche il costo della successiva manutenzione della zona interessata.

La manutenzione delle fasce parafuoco per mezzo di attività agricole non è sovvenzionata nelle zone che beneficiano di un sostegno agroambientale.

2. Gli interventi preventivi contro gli incendi di cui all'*articolo 48 del regolamento (CE) n. 1698/2005* comprendono:

a) creazione di infrastrutture protettive come sentieri forestali, piste, punti di approvvigionamento idrico, fasce parafuoco, radure, nonché avvio di operazioni di manutenzione delle fasce parafuoco e delle radure;

b) pratiche forestali preventive, come controllo della vegetazione, diradamento, diversificazione della flora;

c) installazione o miglioramento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione.

Articolo 34

1. Le zone agricole di cui all'*articolo 50, paragrafo 5, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE, possono fruire delle indennità previste all'*articolo 38 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* se in tali zone è istituito e attuato un idoneo piano di gestione del bacino idrografico.

2. I motivi ambientali che rendono idonee all'imboschimento le zone di cui all'*articolo 50, paragrafo 6, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* comprendono la prevenzione dell'erosione e/o della desertificazione, il potenziamento della biodiversità, la protezione delle risorse idriche, la prevenzione delle alluvioni e l'attenuazione dei cambiamenti climatici, a condizione che quest'ultima non nuoccia alla biodiversità né provochi altri danni ambientali.

Sottosezione 3

Asse 3

Articolo 35

Ai fini dell'*articolo 53 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, per “membro della famiglia agricola” si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il membro della famiglia agricola deve esercitare un'attività agricola nell'azienda agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 36

I partenariati pubblici-privati di cui all'*articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005*, che ricevono un sostegno per l'attuazione di strategie di sviluppo locale, devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) devono elaborare strategie territoriali di sviluppo locale a livello subregionale;

b) devono essere rappresentativi dei soggetti del settore pubblico e del settore privato operanti al livello territoriale di cui alla lettera a);

c) i costi di gestione non devono superare il 15§ della spesa pubblica relativa alla strategia di sviluppo locale di ogni singolo partenariato pubblico-privato.

Sottosezione 4

Asse 4

Articolo 37

1. Ai fini dell'attuazione dell'asse 4 di cui al titolo IV, capo I, sezione 4, del *regolamento (CE) n. 1698/2005*, gli Stati membri o le regioni possono scegliere di coprire l'insieme del loro territorio o solo una parte di esso, adattando di conseguenza i criteri di selezione dei gruppi di azione locale e delle zone da questi rappresentate.

La procedura di selezione dei gruppi di azione locale deve essere aperta alle zone rurali interessate e garantire la concorrenza tra i gruppi di azione locale che presentano strategie di sviluppo locale.

2. Entro due anni a decorrere dall'approvazione dei programmi devono essere indette gare per la selezione delle zone rurali ai fini dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'*articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del*

regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri o le regioni possono tuttavia indire più di una gara, in particolare se Leader si rivolge a nuovi territori, nel qual caso può essere necessaria una proroga dei termini.

3. La popolazione di ciascuno dei territori di cui all'articolo 61, lettera a), e all'*articolo 62, paragrafo 3, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* deve essere di norma compresa tra 5 000 e 150 000 abitanti.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, i suddetti limiti di 5 000 e 150 000 abitanti possono essere rispettivamente abbassati o alzati.

4. Gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 si adoperano affinché nella selezione dei gruppi di azione locale sia data la priorità a quei gruppi che hanno integrato la cooperazione nelle loro strategie di sviluppo locale ai sensi dell'*articolo 62, paragrafo 4, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*.

Articolo 38

I costi di gestione dei gruppi di azione locale di cui all'*articolo 63, lettera c), del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* possono essere sovvenzionati dalla Comunità nel limite del 20§ della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale.

Articolo 39

1. La cooperazione di cui all'*articolo 65 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* coinvolge almeno un gruppo di azione locale selezionato nell'ambito dell'asse Leader. Un gruppo di azione locale capofila è responsabile della sua attuazione.

2. Devono avere accesso alla cooperazione i partenariati pubblici- privati di cui all'*articolo 59, lettera e), del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* e altre zone rurali organizzate secondo i seguenti criteri:

a) presenza di un gruppo locale in un territorio geografico, operante nel settore dello sviluppo rurale e capace di elaborare una strategia di sviluppo per quel territorio;

b) organizzazione del gruppo locale basata su un partenariato tra attori locali.

3. La cooperazione si traduce nella realizzazione di un'azione congiunta.

Sono sovvenzionabili a norma dell'*articolo 65 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* unicamente le spese inerenti all'azione congiunta, alla gestione di strutture comuni e al supporto tecnico preparatorio.

Le spese di animazione sono sovvenzionabili in tutte le zone che partecipano alla cooperazione.

4. Se i progetti di cooperazione promossi dai gruppi di azione locale non sono stati integrati nelle rispettive strategie di sviluppo locale ai sensi dell'*articolo 62, paragrafo 4, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, essi sono selezionati dall'autorità competente dello Stato membro. In tal caso, i gruppi di azione locale possono presentare i progetti di cooperazione all'autorità competente entro il 31 dicembre 2013.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

Sottosezione 5

Assistenzatecnic a

Articolo 40

Qualora i programmi di sviluppo rurale interessino nel contempo regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e regioni non ammissibili a tale obiettivo, il tasso di partecipazione del FEASR per l'assistenza tecnica ai sensi dell'*articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005* può essere determinato in funzione del tipo di regioni predominante, per numero, nel programma.

Articolo 41

1. La struttura necessaria al funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'*articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005* può essere creata nell'ambito delle autorità nazionali competenti oppure mediante selezione tramite gara. Tale struttura deve essere in grado di assolvere i compiti specificati al paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo.

2. Qualora lo Stato membro disponga di un unico programma di sviluppo rurale per l'insieme del suo territorio, la rete rurale nazionale deve formar parte della componente «assistenza tecnica» del programma e deve essere fatta distinzione tra le spese preventivate per le voci di cui all'*articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005*. Tuttavia, le spese per le voci di cui alla lettera a) devono essere limitate al 25§ dell'importo destinato alla rete rurale nazionale.

3. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall'*articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, il programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale è approvato conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

Le disposizioni dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 6 del presente regolamento si applicano altresì alla presentazione, approvazione e modifica dei programmi specifici.

Il programma specifico e la relativa tabella finanziaria operano una distinzione tra le voci di cui all'*articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005*. Tuttavia, le spese per le voci di cui alla lettera a) sono limitate al 25§ dell'importo complessivo del programma.

4. Le reti rurali nazionali devono essere istituite al più tardi entro il 31 dicembre 2008.

5. Le norme particolareggiate per la costituzione e l'organizzazione delle reti rurali nazionali sono stabilite nell'allegato II.

Sezione 2

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 42

Ai fini dell'*articolo 70, paragrafo 7, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, ove operazioni integrate rientrino in più assi e/o in più misure, si applicano, per ogni componente dell'operazione chiaramente ricollegabile a una determinata misura di sviluppo rurale, le condizioni relative a tale misura.

Articolo 43

Per le misure d'investimento, gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze strutturali e territorialioasvantaggi strutturali.

Articolo 44

1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

2. Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

a) quando, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile;

b) quando la cessione di una parte dell'azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell'impegno ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 12, secondo comma, e se la cessione riguarda non oltre il 50§ della superficie che formava oggetto dell'impegno prima della proroga.

3. Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, l'applicazione del paragrafo 1 porti a risultati inopportuni rispetto all'impegno assunto.

Articolo 45

1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, conformemente al paragrafo 2, o la sostituzione dell'impegno originario con un nuovo impegno, conformemente al paragrafo 3.

La suddetta sostituzione può essere prevista anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

2. L'estensione di cui al paragrafo 1 può essere consentita solo alle seguenti condizioni:

a) che sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi;

b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;

c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

3. Il nuovo impegno di cui al paragrafo 1 si applica all'insieme della superficie in questione a condizioni non meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

4. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 46

È prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma degli *articoli 39, 40 e 47 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabiliti a norma degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del *regolamento (CE) n. 1782/2003*, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 47

1. Gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario:

a) decesso del beneficiario;

b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

CAPO IV

Disposizioni in materia di ammissibilità e disposizioni amministrative

Sezione 1

Verificabilità e controllabilità delle misure e norme sull'ammissibilità

Sottosezione 1

Verificabilità e controllabilità delle misure

Articolo 48

1. Ai fini dell'*articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, gli Stati membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A tale scopo, gli Stati membri predispongono sistemi di controllo tali da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni.

2. Al fine di giustificare e confermare la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei pagamenti di cui agli *articoli 31, 38, 39, 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, gli Stati membri ricorrono a opportune perizie da parte di organismi o servizi funzionalmente indipendenti da quelli responsabili dei calcoli stessi. Il ricorso a tali perizie è dimostrato nei programmi di sviluppo rurale.

Sottosezione 2

Abbuoni di interessi

Articolo 49

Il FEASR può cofinanziare abbuoni di interessi sui prestiti in virtù dell'*articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005*. Gli Stati membri che propongono abbuoni di interessi indicano nei programmi di sviluppo rurale il metodo da utilizzare per il calcolo degli stessi.

Gli Stati membri possono stabilire un sistema di capitalizzazione delle rimanenti rate annuali dell'abbuono di interessi in qualsiasi momento della durata del prestito. Le eventuali rate annuali rimanenti dopo la scadenza del termine di pagamento sono capitalizzate e saldate entro il 31 dicembre 2015. Ai fini delle domande di pagamento da presentare alla Commissione, gli importi

versati all'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma, l'organismo pagatore dello Stato membro deve stipulare una convenzione con l'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono. Lo Stato membro indica nel programma il metodo di calcolo e le ipotesi sul valore futuro da prendere in considerazione per il calcolo del valore capitalizzato dell'abbuono di interessi residuo, nonché le modalità per continuare a versare l'aiuto ai beneficiari.

Lo Stato membro è responsabile della gestione del pagamento del valore attualizzato dell'abbuono all'istituto finanziario intermediario per l'intera durata del prestito, nonché di ogni eventuale recupero di importi indebitamente erogati a norma dell'*articolo 33 del* *regolamento (CE) n. 1290/2005* .

Sottosezione 3

Altre operazioni di ingegneria finanziaria

Articolo 50

Ai sensi dell'*articolo 71, paragrafo 5, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, il FEASR può cofinanziare, nell'ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestiti (di seguito «i fondi»), conformemente agli articoli 51 e 52 del presente regolamento.

Articolo 51

1. I cofinanziatori o patrocinatori dei fondi presentano all'autorità di gestione un piano di attività che precisi, tra l'altro, il mercato bersaglio o il portafoglio di garanzia, i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietàeisoci cofinanziatori, i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza dei dirigenti, lo statuto del fondo, la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo del FEASR, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo del FEASR. Il piano di attività viene valutato e la sua applicazione sorvegliata dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

2. I fondi sono costituiti come enti giuridici indipendenti disciplinati da accordi fra gli azionisti o come capitale separato in seno a un istituto finanziario preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo è soggetto a specifiche norme applicative, che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo, incluse quelle investite dal FEASR, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario. La Commissione non può diventare socio o azionista dei fondi.

3. I fondi investono o prestano garanzie alle imprese in fase di costituzione, di avviamento o di espansione, limitatamente ad attività ritenute potenzialmente redditizie dai dirigenti dei fondi. Nella valutazione della redditività economica viene tenuto conto di tutte le fonti di reddito delle imprese in questione. I fondi non investono né prestano garanzie ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [(4)].

4. Le autorità di gestioneeifondi prendono tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare, i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti (detratta una quota pro rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti gli azionisti e il FEASR.

5. I costi di gestione dei fondi non possono superare il 3§ del capitale versato ovvero il 2§ nel caso dei fondi di garanzia, in media annua per la durata del programma, a meno che, in seguito a gara d'appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata.

6. Le condizioni e le modalità di partecipazione dei programmi di sviluppo rurale ai fondi, tra l'altro in termini di risultati tangibili, strategia d'investimento e pianificazione degli investimenti, monitoraggio, politica di uscita dagli investimenti e disposizioni di liquidazione, sono stabilite in un accordo di finanziamento concluso tra il fondo e lo Stato membro o l'autorità di gestione.

7. La partecipazione del FEASR e di altre fonti pubbliche ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi o le garanzie da questi prestate a singole imprese sono soggetti alle disposizioni del *regolamento (CE) n. 1698/2005* e alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

---

(4) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

Articolo 52

1. In ordine alle operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 51 del presente regolamento, le spese dichiarate alla Commissione a norma dell'*articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del* *regolamento (CE) n. 1290/2005* sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi.

Tuttavia, al momento del versamento del saldo e della chiusura del programma di sviluppo rurale ai sensi dell'*articolo 28 del* *regolamento (CE) n. 1290/2005*, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

a) di ogni pagamento effettuato per investimenti in imprese da ciascuno dei fondi interessati o di ogni garanzia prestata, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie dai fondi di garanzia;

b) dei costi di gestione ammissibili.

La differenza tra il contributo effettivamente pagato dal FEASR nel quadro delle operazioni di ingegneria finanziaria e le spese ammissibili di cui al secondo comma, lettere a) o b), è liquidata nel contesto dei conti annuali dell'ultimo anno di attuazione del programma.

2. Gli interessi maturati sui contributi provenienti dai programmi di sviluppo rurale versati ai fondi sono utilizzati per finanziare operazioni di ingegneria finanziaria a favore di singole imprese.

3. Le risorse provenienti da investimenti avviati dai fondi e restituite all'operazione o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di singole imprese.

Sottosezione 4

Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno e contributi in natura

Articolo 53

1. Se del caso, gli Stati membri possono fissare l'entità del sostegno di cui agli *articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

2. Gli Stati membri garantiscono che i calcoli e il relativo sostegno di cui al paragrafo 1:

a) contengano unicamente elementi verificabili;

b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;

c) indichino chiaramente la fonte dei dati;

d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;

e) per le misure di cui agli *articoli 31, da 37 a 40 e da 43 a 47 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi.

Articolo 54

1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento

in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;

b) che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;

c) che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento a un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

2. La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata.

Sottosezione 5

Investimenti

Articolo 55

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro

valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

In deroga al primo comma, lettera b), e unicamente per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della *raccomandazione 2003/361/CE* della Commissione , gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l'acquisto di materiale d'occasione può essere considerato spesa ammissibile.

2. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti.

Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'articolo 20, lettera b), punto vi), del *regolamento (CE) n. 1698/2005*, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spese ammissibili.

Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione.

Sottosezione 6

Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti

Articolo 56

1. In deroga all'*articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1975/2006* della Commissione , i beneficiari delle misure relative agli investimenti possono richiedere ai competenti organismi pagatori che sia loro versato un anticipo, se tale possibilità è prevista dal programma di sviluppo rurale. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

2. L'importo dell'anticipo è limitato al 20§ dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110§ dell'importo anticipato.

Tuttavia, per i beneficiari pubblici di cui al paragrafo 1, l'organismo pagatore competente può accettare una garanzia scritta della loro autorità, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, equivalente alla percentuale di cui al primo comma, purché tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

3. La garanzia è svincolata quando l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.

Sezione 2

Aiuti di Stato

Articolo 57

1. I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell'*articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005* a favore di misure od operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, a condizione che l'aiuto di Stato sia identificato conformemente all'allegato II, punto 9.A, del presente regolamento.

2. I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato configurantisi come contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario ai sensi dell'*articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, a favore delle misure di cui agli articoli 25 e 52 dello stesso regolamento o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, oppure intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell'articolo 89 a favore delle misure di cui agli articoli 25, 27 e 52 o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del suddetto regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, a condizione che l'aiuto di Stato sia identificato conformemente all'allegato II, punto 9.B, del presente regolamento.

3. Le spese sostenute per le misure e le operazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono ammissibili solo se l'aiuto corrispondente non costituisce, al momento della concessione, un aiuto illegale ai sensi dell'*articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999* del Consiglio .

L'autorità di gestione o qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro garantisce che, in caso di erogazione di aiuti a favore di operazioni facenti parte delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel quadro di regimi di aiuti esistenti ai sensi dell'*articolo 1, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 659/1999*, siano rispettati gli obblighi di notifica applicabili agli aiuti individuali ai sensi dell'articolo 1, lettera e), dello stesso regolamento e le operazioni in questione siano selezionate solo previa notifica dell'aiuto corrispondente e approvazione da parte della Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Sezione 3

Informazione e pubblicità

Articolo 58

1. Il programma di sviluppo rurale comprende un piano di comunicazione indicante:

a) gli obiettivieigruppi bersaglio;

b) i contenuti e la strategia delle attività di comunicazione e d'informazione, nonché le misure da adottare;

c) il bilancio indicativo;

d) i servizi amministrativi o gli organismi competenti per l'esecuzione;

e) i criteri per la valutazione dell'impatto delle misure di informazione e pubblicità in termini di trasparenza, sensibilizzazione ai programmi di sviluppo rurale e ruolo della Comunità.

2. La dotazione per informazione e pubblicità può essere stanziata nell'ambito della componente «assistenza tecnica» del programma di sviluppo rurale.

3. Le norme particolareggiate sull'informazione e sulla pubblicità sono stabilite nell'allegato VI.

Articolo 59

Alle riunioni del comitato di sorveglianza istituito a norma dell'*articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, il presidente riferisce sull'andamento delle misure di informazione e pubblicità, portando a conoscenza dei membri del comitato alcuni esempi di tali misure.

Sezione 4

Sorveglianza e valutazione

Articolo 60

La struttura e gli elementi delle relazioni annuali di cui all'*articolo 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005* sono specificati nell'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 61

La valutazione intermedia e la valutazione ex post di cui all'*articolo 86, paragrafi 4 e 5, del* *regolamento (CE) n. 1698/2005* sono presentate alla Commissione rispettivamente entro il 31 dicembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2015.

Se gli Stati membri omettono di presentare la valutazione intermedia e la valutazione ex post entro le date di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione può applicare la procedura di sospensione temporanea dei pagamenti intermedi di cui all'*articolo 27, paragrafo 3, del* *regolamento (CE) n. 1290/2005* fino al ricevimento delle suddette relazioni valutative.

Articolo 62

1. Gli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto per la valutazione dei programmi di sviluppo rurale sono elencati nell'allegato VIII del presente regolamento. Questo elenco di indicatori costituisce il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all'*articolo 80 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*.

Se del caso, tali indicatori sono distinti per età e sesso dei beneficiari, nonché a seconda che le misure siano attuate in zone svantaggiate o in zone interessate dall'obiettivo di convergenza.

2. L'andamento degli indicatori di prodotto e di risultato è analizzato nelle relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi. La relazione annuale fa riferimento sia agli indicatori comuni che agli indicatori supplementari.

Per misurare i progressi nella realizzazione degli obiettivi del programma di sviluppo rurale, vengono fissati obiettivi indicativi specifici per gli indicatori di prodotto, di risultato e di impatto per il periodo di esecuzione del programma, compresi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'*articolo 89 del* *regolamento (CE) n. 1698/2005*.

3. La Commissione formula orientamenti riguardo al quadro comune per il monitoraggio e la valutazione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri. Tali orientamenti contengono almeno i seguenti elementi:

a) requisiti in materia di monitoraggio;

b) organizzazione delle valutazioni ex ante, intermedia ed ex post e questionario valutativo comune per ciascuna misura di sviluppo rurale;

c) orientamenti per la valutazione dei progressi compiuti in base agli indicatori e per la stesura delle relazioni;

d) schede informative che riassumano, per ciascuna misura, la logica dell'interventoeivari indicatori;

e) schede informative che riportino gli indicatori iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto.

Sezione 5

Trasmissione elettronica di dati e documenti

Articolo 63

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione (di seguito «il sistema») per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. I dati in oggetto riguardano sia gli aspetti amministrativi/operativi, sia quelli finanziari di cui all'*articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2006* della Commissione .

Il sistema è creato e aggiornato dalla Commissione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri.

2. Per quanto riguarda la gestione amministrativa/operativa, il sistema contiene gli elementi documentali di comune interesse necessari per il monitoraggio, in particolare i piani strategici nazionali con i relativi aggiornamenti, le relazioni di sintesi, i programmi e le relative modifiche, le decisioni della Commissione, le relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi, compresa la codificazione delle misure secondo la tabella di cui

all'allegato II, punto 7, nonché gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione di cui all'allegato VIII.

3. L'autorità di gestione e la Commissione inseriscono nel sistema i documenti di loro competenza nel formato richiesto e provvedono ad aggiornarli.

4. Gli Stati membri e la Commissione possono accedere al sistema direttamente o tramite un'interfaccia per la sincronizzazione automatica e l'inserimento di dati con i sistemi di gestione informatica nazionali e regionali.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma centralizzata, le richieste di diritti di accesso al sistema.

5. Gli scambi di dati sono firmati elettronicamente a norma dell'*articolo 5 della direttiva 1999/93/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio . Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica e l'ammissibilità come prova in giudizio della firma elettronica utilizzata nel sistema.

6. La data di inoltro dei documenti alla Commissione è la data in cui lo Stato membro trasmette i documenti dopo averli inseriti nel sistema.

Un documento si considera inviato alla Commissione quando lo Stato membro non può più modificarlo né sopprimerlo nel sistema.

7. Il costo di elaborazione e aggiornamento degli elementi comuni del sistema è finanziato dal bilancio della Comunità a norma dell'*articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

I costi dell'interfaccia tra il sistemaeisistemi nazionali e locali, nonché i costi di adeguamento dei sistemi nazionali e locali possono essere finanziati a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

8. In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione in forma cartacea. La trasmissione in forma cartacea può essere effettuata solo previo consenso formale della Commissione.

Una volta cessata la forza maggiore o la circostanza eccezionale che ha impedito l'uso del sistema, lo Stato membro inserisce i documenti di cui trattasi nel sistema. In tal caso, si considera come data di invio la data di spedizione dei documenti in forma cartacea.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 64

Il *regolamento (CE) n. 817/2004* è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Esso continua ad applicarsi alle misure approvate anteriormente al 1° gennaio 2007 a norma del *regolamento (CE) n. 1257/1999*.

L'*articolo 11 del regolamento (CE) n. 817/2004*, nonché l'allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 2) e 3) e 9.3.V.B., secondo trattino, dello stesso regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a norma dell'*articolo 94, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

Articolo 65

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica al sostegno comunitario relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

REGIMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

- Ortofrutticoli [articolo 14, paragrafo 2, e *articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96* del Consiglio]

- Vino [titolo II, capo III, del *regolamento (CE) n. 1493/1999*]

- Tabacco (*articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2075/92* del Consiglio

- Olio d'oliva [*articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2004* del Consiglio]

- Luppolo [*articolo 6 del regolamento (CE) n. 1952/2005* del Consiglio]

- Carni bovine [*articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003*]

- Ovini e caprini [articolo 114, paragrafo 1, e *articolo 119 del regolamento (CE) n. 1782/2003*]

- Apicoltura [*articolo 2 del regolamento (CE) n. 797/2004* del Consiglio]

- Zucchero [*regolamento (CE) n. 320/2006* del Consiglio]

- Misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche [capo III del *regolamento (CE) n. 247/2006* del Consiglio] e delle isole minori del Mar Egeo [titolo III del *regolamento (CE) n. 1405/2006* del Consiglio]

- Pagamenti diretti [articolo 42, paragrafo 5, e *articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003*]

ALLEGATO II

A. **CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (ARTICOLO 5)**

1. **Titolo del programma di sviluppo rurale**

2. **Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente)**

2.1. *Zona geografica interessata dal programma*

[*articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005*]

2.2. *Regioni classificate come «obiettivo di convergenza»*

[articolo 16, lettera d), e *articolo 69 del regolamento (CE) n. 1698/2005*]

Identificare

- le regioni di convergenza.

3. **Analisi della situazione evidenziante i punti di forza e di debolezza, la strategia scelta e la valutazione ex ante**

[articolo 16, lettera a), e *articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005*]

3.1. *Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza*

Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale sulla base degli indicatori iniziali riportati nell'allegato VIII e di altri pertinenti indicatori supplementari. La descrizione verte in particolare sui seguenti elementi:

- Contesto socioeconomico generale della zona geografica: definizione della zona rurale in base al punto 2.4 dell'allegato della decisione 2006/144/CE del Consiglio ; situazione demografica, compresa la struttura della popolazione per età e sesso, immigrazione ed emigrazione, problemi derivanti dalla pressione della periferia e dall'isolamento; fattori economici trainanti, produttività e crescita; mercato del lavoro, struttura dell'occupazione, disoccupazione e livello di qualificazione professionale, analisi della situazione occupazionale per età e sesso; utilizzazione del suolo e assetto della proprietà in generale e nel settore agricolo-forestale, dimensione media delle aziende.

- **Rendimento dei settori agricolo, alimentare e forestale**: competitività dei settori agricolo, alimentare e forestale, svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ristrutturazione e di ammodernamento;

capitale umano e imprenditorialità; potenziale d'innovazione e di trasferimento delle conoscenze; qualità e conformità con i requisiti comunitari.

- **Gestione dell'ambiente e del territorio**: svantaggi di cui soffrono le aziende agricole nelle zone minacciate di abbandono e di marginalizzazione; descrizione generale della biodiversità, con particolare enfasi su quella connessa all'agricoltura e alle foreste, compresi i sistemi agroforestali di alto pregio naturale, stato di attuazione delle direttive Natura 2000 nei territori agricoli/forestali; situazione idrologica dal punto di vista quantitativo e qualitativo, ruolo dell'agricoltura in termini di consumo/inquinamento dell'acqua, applicazione delle direttive 91/676/CEE e 2000/60/CE del Consiglio (direttiva sui nitrati e direttiva quadro sulle acque); inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici, particolarmente in relazione all'agricoltura: emissioni di gas serra e di ammoniaca e riferimento ai piani d'azione e iniziative dello Stato membro/della regione per conformarsi alle raccomandazioni internazionali, tra cui il codice di buone pratiche per ridurre le emissioni di ammoniaca (convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza); uso di bioenergia; qualità del suolo (erosione idrica ed eolica, materie organiche, inquinamento), protezione, uso di pesticidi, agricoltura biologica e benessere degli animali; dimensioni delle zone forestali protette e protettive, zone boschive ad alto o medio rischio d'incendio, variazione media annua della copertura forestale. Le descrizioni di cui sopra vanno suffragate da dati quantificati.

- **Economia rurale e qualità della vita**: struttura dell'economia rurale, ostacoli alla creazione di opportunità di lavoro alternative, costituzione di microimprese e turismo; descrizione e analisi delle lacune della prestazione di servizi in ambito rurale, compreso l'accesso ai servizi online e all'infrastruttura a banda larga; fabbisogno infrastrutturale, beni culturali e ambiente edificato nei villaggi; potenziale umano e capacità di sviluppo a livello locale, anche dal punto di vista politico-amministrativo.

- **Leader**: popolazione e territorio degli Stati membri interessati dalle strategie integrate di sviluppo rurale fondate su un'impostazione dal basso (Leader+ e altri programmi nazionali e cofinanziati dalla Comunità) durante il periodo di programmazione 2000-2006).

3.2. *Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza*

Descrivere la scelta e la gerarchia delle misure di sviluppo rurale intese ad affrontare la situazione del territorio rurale, nonché il peso finanziario dei vari assi e misure, giustificato dall'analisi dei punti di forza e di debolezza.

3.3. *Valutazione ex ante*

Rilevare e valutare gli elementi specificati all'*articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005*: i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la

misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

La valutazione ex ante deve rispondere anche ai requisiti della valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulla valutazione ambientale strategica»).

La valutazione ex ante completa deve essere allegata al programma di sviluppo rurale.

3.4. *Impatto del precedente periodo di programmazione e altre informazioni*

Descrivere l'incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore dello sviluppo rurale durante il precedente periodo di programmazione nella stessa zona di programmazione. Presentare una sintesi dei risultati delle valutazioni.

Se del caso, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive rispetto alle misure comunitarie di sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento, che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione interessata.

4. **Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale, nonché impatto previsto secondo la valutazione ex ante**

[*articolo 16, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005*]

4.1. *Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale*

Descrivere in che modo le misure selezionate nel programma di sviluppo rurale e il peso finanziario dei quattro assi corrispondono al piano strategico nazionale e alla particolare situazione nazionale.

4.2. *Impatto previsto delle priorità selezionate sulla base della valutazione ex ante*

Il programma di sviluppo rurale contiene una sintesi della valutazione ex ante (tratta dalla valutazione ex ante completa allegata al programma), in cui si spiega come le autorità di gestione hanno tenuto conto dei risultati di tale valutazione. In questa parte del programma si commentano anche gli effetti previsti delle sinergie tra assi e misure e l'impulso che le azioni trasversali integrate possono dare alla creazione di esternalità positive e di situazioni vantaggiose per tutti.

5. **Descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi**

[*articolo 16, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005*]

Questa sezione contiene una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all'*articolo 81 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, che consentono di misurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del programma. Gli indicatori comprendono sia gli indicatori comuni che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (allegato VIII del presente regolamento), sia indicatori supplementari specifici al programma.

5.1. *Disposizioni generali*

- Riferimento all'articolo (ed eventualmente al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di sviluppo rurale. Se vengono citati due o più articoli (per le operazioni integrate), il pagamento va imputato alla misura predominante e quindi all'asse predominante (*articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1698/2005*), ma ogni parte deve essere attuata secondo le norme che disciplinano le singole misure.

- Indicare la logica d'intervento, gli obiettivi, la portata, le azioni, gli indicatori, gli obiettivi quantificati e, se del caso, i beneficiari.

5.2. *Disposizioni comuni a tutteoapiù misure*

- Riferimento a tutte le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, comprese le clausole finanziarie, e alle procedure/norme (comprese quelle transitorie) ad essi applicabili ai sensi del *regolamento (CE) n. 1320/2006* della Commissione recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal *regolamento (CE) n. 1698/2005* . Se vengono proposti riferimenti diversi da quelli della tavola di concordanza che figura nell'allegato II di detto regolamento, le differenze devono essere spiegate in questa sezione. Per le operazioni facenti parte di misure che non saranno più rinnovate nel periodo di programmazione 2007-2013, ci si può limitare alle prescrizioni del presente paragrafo.

- Confermare che, per le misure di cui agli *articoli 25 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005* e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, è garantito il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato e dei criteri di compatibilità materiale, in particolare i massimali di aiuto per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

- Confermare che i criteri di condizionalità che incidono sull'attuazione di più misure di sviluppo rurale sono identici a quelli del *regolamento (CE) n. 1782/2003*.

- Dimostrare che, per le misure d'investimento, il sostegno è finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze territorialieasvantaggi strutturali.

- Criteri e disposizioni amministrative atti a garantire che le operazioni che beneficiano eccezionalmente di un sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dei regimi di sostegno elencati all'allegato I del presente regolamento non siano sovvenzionate anche da altri strumenti della politica agricola comune.

- Giustificativi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del presente regolamento, che consentano alla Commissione di verificare la coerenza e l'attendibilità dei calcoli.

- Se viene fatto uso di abbuoni di interessi e sistemi di capitalizzazione degli stessi, o di operazioni di ingegneria finanziaria, gli adempimenti previsti agli articoli da 49 a 52 del presente regolamento.

5.3. *Informazioni richieste in merito agli assi e alle misure*

Per le misure sono richieste le seguenti informazioni specifiche:

5.3.1. ***Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale***

Informazioni comuni a talune misure in materia forestale

- Nesso tra gli interventi propostieiprogrammi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti, nonché con la strategia forestale comunitaria.

5.3.1.1. **Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano**

5.3.1.1.1. Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale

- descrizione delle attività (compreso il tipo di formazione) e categorie di beneficiari;

- copertura del sostegno.

5.3.1.1.2. Insediamento di giovani agricoltori

- definizione di «insediamento» applicata nello Stato membro/regione;

- sintesi dei requisiti del piano aziendale, anche in caso di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti entro un periodo di 36 mesi, e informazioni sulla frequenza e le modalità di riesame del piano aziendale;

- ricorso alla possibilità di ottenere una proroga per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali;

- ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che da adito a tali misure;

- importo del sostegno e modalità di pagamento (premio unico in un massimo di cinque rate, abbuono di interessi o una combinazione di entrambi).

5.3.1.1.3. Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricol i

- legame con i regimi pensionistici nazionali;

- legame con la misura a favore dell'insediamento di giovani agricoltori (se è stata scelta questa opzione);

- durata dell'aiuto;

- ricorso alla possibilità di cedere i terreni resi disponibili a un organismo che si impegni a riassegnarli ulteriormente;

- importo dei pagamenti.

5.3.1.1.4. Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale

- descrizione del sistema di consulenza agricola/forestale istituito dallo Stato membro, compresa la procedura di selezione degli organismi incaricati di prestare i servizi di consulenza agli agricoltori/detentori di aree forestali;

- importo e aliquota del sostegno.

5.3.1.1.5. Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

- descrizione delle procedure di avviamento, qualifica dei prestatori di servizi, tipo di servizi prestati;

- categorie di spese ammissibili, entità del sostegno e sua degressività.

5.3.1.2. **Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione**

5.3.1.2.1. Ammodernamento delle aziende agricole

- descrizione dei requisiti e degli obiettivi per il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole;

- tipi di investimenti (materiali/immateriali);

- categorie di beneficiari;

- designazione dei requisiti comunitari di nuova introduzione (e di quelli esistenti nel caso di giovani agricoltori beneficiari di aiuti all'insediamento) per i quali può essere concesso un sostegno; giustificazione in rapporto agli specifici problemi incontrati per conformarsi a tali requisiti, nonché durata e giustificazione della proroga per ciascuno dei requisiti in questione;

- tipo e intensità dell'aiuto.

5.3.1.2.2. Migliore valorizzazione economica delle foreste

- tipi di investimenti e categorie di beneficiari;

- tipo e intensità dell'aiuto.

5.3.1.2.3. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

- descrizione dei requisiti e degli obiettivi relativi al rendimento globale delle imprese;

- settori della produzione primaria e tipi di investimenti (materiali/immateriali);

- tipi e dimensioni delle imprese beneficiarie;

- designazione dei criteri obbligatori per i quali può essere concessa una proroga alle microimprese per conformarsi ai requisiti comunitari di nuova introduzione;

- tipo e intensità dell'aiuto.

5.3.1.2.4. Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

- settori interessati e categorie di soggetti partecipanti ai progetti di cooperazione;

- eventuale distinzione tra progetti di cooperazione in materia di nuovi prodotti/nuovi processi/nuove tecnologie;

- categorie di spese ammissibili ed entità del sostegno.

5.3.1.2.5. Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

- descrizione del tipo di operazioni.

5.3.1.2.6. Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

- garantire che, in simili casi, è coperto solo il costo d'investimento.

5.3.1.3. **Misure intese a migliorare la qualità della produzione agricola e dei prodotti agricoli**

5.3.1.3.1. Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

- elenco dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria che possono beneficiare del sostegno previsto dall'*articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, data a partire dalla quale il requisito è obbligatorio in virtù della normativa comunitaria e giustificazione della scelta;

- descrizione dell'incidenza significativa degli obblighi o dei vincoli imposti dal nuovo requisito sui costi di esercizio dell'azienda agricola;

- importo del sostegno per requisito ammissibile e metodo utilizzato per determinare tale importo.

5.3.1.3.2. Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

- elenco dei sistemi comunitari e nazionali di qualità alimentare sovvenzionabili, nonché dei prodotti che possono beneficiare di un sostegno nell'ambito dei sistemi di qualità selezionati. Per i sistemi nazionali, descrizione del sistema secondo i criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 2;

- indicazione della o delle autorità competenti per la supervisione del sistema di qualità e descrizione delle modalità organizzative di tale supervisione;

- importo del sostegno per tipo di sistema sovvenzionabile e giustificazione dei costi fissi.

5.3.1.3.3. Attività di informazione e promozione

- elenco dei prodotti che possono beneficiare di un sostegno nell'ambito del sistema di qualità selezionato a titolo della misura «Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare»;

- procedura per garantire che le azioni ammesse a beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale non fruiscano contemporaneamente di un sostegno nel quadro del *regolamento (CE) n. 2826/2000*;

- procedura di controllo ex ante del materiale informativo, promozionale e pubblicitario (articolo 23, paragrafo 6, del presente regolamento);

- sintesi delle categorie di spese ammissibili e dei tassi di sostegno.

5.3.1.4. **Misure transitorie per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, laLettonia, laLituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia**

5.3.1.4.1. Sostegno alle aziende agricole di semi-sussistenza in via di ristrutturazione

- definizione di azienda di semi-sussistenza in funzione delle dimensioni minime e/o massime dell'azienda, della parte di produzione commercializzata e/o del livello di reddito dell'azienda ammissibile;

- definizione della redditività economica futura;

- sintesi dei requisiti del piano aziendale;

- importo e durata del sostegno.

5.3.1.4.2. Costituzione di associazioni di produttori

- descrizione della procedura ufficiale di riconoscimento delle associazioni, compresi i criteri di selezione;

- settori interessati;

- unicamente per Malta, indicazione del settore o dei settori che beneficiano della deroga giustificata dalla produzione complessiva estremamente esigua, nonché condizioni per poter beneficiare della deroga: percentuale minima della produzione dell'associazione rispetto alla produzione totale del settore, numero minimo di produttori del settore membri dell'associazione;

- unicamente per Malta, giustificazione degli importi annui.

5.3.2. ***Asse 2: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale***

5.3.2.1. **Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli**

Disposizioni comuni a talune misure

Descrizione dettagliata dell'esecuzione a livello nazionale:

- ai fini specifici dell'*articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori; tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitratieirequisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una

formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale;

- ai fini specifici dell'*articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

5.3.2.1.1. Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

Le disposizioni dell'allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 2) e 3) e 9.3.V.B., secondo trattino, del *regolamento (CE) n. 817/2004* si applicano fino al 31 dicembre 2009. Viene tuttavia a cadere la distinzione tra «A. caratteristiche principali» e «B. altri elementi».

5.3.2.1.2. Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

Idem come al punto 5.3.2.1.1.

5.3.2.1.3. Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE

- zone designate in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali/regionali;

- descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche prese come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti agli svantaggi generati dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nella zona interessata (5);

- importo dell'aiuto.

5.3.2.1.4. Pagamenti agroambientali

- descrizione e giustificazione dei vari tipi di impegni in base all'impatto ambientale previsto in rapporto ai bisogni e alle priorità ambientali;

- descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici (compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'*articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005* che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno) presi come riferimento per i calcoli a giustificazione:

a) dei costi aggiuntivi,

b) del mancato guadagno dovuto all'impegno assunto e

c) dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, questa metodica deve tenere conto degli aiuti concessi a norma del *regolamento (CE) n. 1782/2003*;

l'eventuale metodo di conversione utilizzato per altre unità di misura ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 9, del presente regolamento;

- importo dell'aiuto;

- misure, obiettivi e criteri applicati se i beneficiari sono selezionati mediante gara ai sensi dell'*articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005*;

- elenco delle razze locali minacciate di abbandono e numero di femmine riproduttrici interessate. Questo numero deve essere certificato da un organismo specializzato o da un'organizzazione/associazione di allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e mantengono aggiornato il libro genealogico della razza. Si dovrà dimostrare che l'organismo in questione possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze minacciate;

- per le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie (locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale;

- per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura (*articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005*): categorie di beneficiari, tipi di operazioni e specificazione dei costi ammissibili.

5.3.2.1.5. Pagamenti per il benessere degli animali

- descrizione e giustificazione dei vari tipi di impegni, per almeno uno degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del presente regolamento, in base all'impatto previsto;

- descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici/zootecnici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'*articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005* che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno] presi come riferimento per i calcoli a giustificazione:

a) dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto;

b) dell'entità dei costi dell'operazione;

- importo dell'aiuto.

5.3.2.1.6. Sostegno agli investimenti non produttivi

- definizione delle operazioni sovvenzionabili;

- descrizione del nesso con gli impegni di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), del *regolamento (CE) n. 1698/2005* o con altri obiettivi agroambientali;

- descrizione del modo in cui gli investimenti valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 interessate o altre zone di grande pregio naturale.

5.3.2.2. **Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali**

Disposizioni comuni a tutte le misure:

- nesso tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti, nonché con la strategia forestale comunitaria;

- riferimento ai piani di protezione delle foreste nelle zone classificate a rischio medio alto di incendi boschivi ed elementi comprovanti la conformità delle misure proposte con detti piani di protezione.

5.3.2.2.1. Imboschimento di terreni agricoli

- definizione di «terreno agricolo»;

- definizione di «agricoltore»;

- disposizioni e criteri per la selezione delle zone da imboschire, tali da garantire che gli interventi progettati siano adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali, in particolare la biodiversità, conformemente all'*articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005* e all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento;

- descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto e di manutenzione, nonché del mancato guadagno da compensare. Per quest'ultima voce, il metodo in questione deve tenere conto degli eventuali aiuti concessi a norma del *regolamento (CE) n. 1782/2003*;

- intensità dell'aiuto per l'impianto, nonché importo e durata dei premi annuali a copertura dei costi di manutenzione e del mancato guadagno.

5.3.2.2.2. Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

- definizione dei sistemi agroforestali sovvenzionabili;

- uso forestale;

- uso agricolo;

- densità di impianto;

- descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto;

- intensità dell'aiuto per l'impianto.

5.3.2.2.3. Imboschimento di superfici non agricole

- disposizioni e criteri per la designazione delle zone da imboschire;

- disposizioni atte a garantire che gli interventi progettati siano adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali, in particolare la biodiversità;

- descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto e di manutenzione;

- intensità dell'aiuto per l'impianto.

5.3.2.2.4. Indennità Natura 2000

- zone designate in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e obblighi incombenti ai proprietari di foreste in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali/regionali;

- descrizione del metodo di calcolo utilizzato per giustificare gli oneri e il mancato guadagno dovuti ai vincoli all'uso delle foreste e di altri terreni boschivi imposti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nella zona interessata;

- importo dell'aiuto.

5.3.2.2.5. Pagamenti silvo ambientali

- giustificazione degli impegni in base all'impatto ambientale previsto in rapporto ai bisogni e alle priorità ambientali;

- descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri presi come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto;

- importo dell'aiuto.

5.3.2.2.6. Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

- tipo di interventi e piani di prevenzione.

5.3.2.2.7. Sostegnoagliinvestimentinonproduttivi

- definizione delle operazioni sovvenzionabili;

- descrizione del nesso con gli impegni di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), del *regolamento (CE) n. 1698/2005* o con altri obiettivi ambientali;

- descrizione del modo in cui gli investimenti valorizzano le zone interessate in termini di pubblica utilità.

5.3.3. ***Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale***

5.3.3.1. **Misure intese a diversificare l'economia rurale**

5.3.3.1.1. Diversificazione verso attività non agricole

- settori di diversificazione interessati;

- intensità dell'aiuto.

5.3.3.1.2. Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro imprese

- tipi di imprese beneficiarie;

- descrizione del tipo di operazioni;

- intensità dell'aiuto.

5.3.3.1.3. Incentivazione di attività turistiche

- descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell'*articolo 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005*;

- intensità dell'aiuto.

5.3.3.2. **Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali**

5.3.3.2.1. Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

- tipi di servizi sovvenzionati;

- costi ammissibili.

5.3.3.2.2. Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

- tipi di interventi sovvenzionati;

- costi ammissibili.

5.3.3.2.3. Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

- descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell'*articolo 57 del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

5.3.3.3. Formazione e informazione

- settori interessati;

- categorie di operatori economici beneficiari delle azioni previste.

5.3.3.4. Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

- acquisizione di competenze e animazione: descrizione del tipo di operazioni;

- partenariati pubblici-privati di cui all'*articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005*, diversi da quelli previsti all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, che attuano le strategie di sviluppo locale: descrizione del tipo di partenariato (partner rappresentati, percentuale di partner privati, potere decisionale), stima indicativa del numero di partenariati pubblici-privati, superficie e popolazione interessate; misure dell'asse 3 attuate da questi partenariati pubblici-privati; disposizione atta a garantire che i costi di gestione dei partenariati siano limitati al 15% della spesa pubblica per la rispettiva strategia di sviluppo locale.

5.3.4. ***Asse 4: Attuazione dell'impostazione Leader***

5.3.4.1. **Strategie di sviluppo locale**

- procedura e tempi di selezione dei gruppi di azione locale, compresi i criteri di selezione obiettivi, numero indicativo previsto di gruppi di azione locale e percentuale prevista di territori rurali interessati da strategie di sviluppo locale;

- giustificazione della selezione di zone con popolazione non ricompresa nei limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 3;

- procedura di selezione delle operazioni poste in essere dai gruppi di azione locale;

- descrizione dei canali finanziari applicabili ai gruppi di azione locale.

5.3.4.2. **Cooperazione interterritoriale e transnazionale**

- Procedura, tempistica e criteri obiettivi per la selezione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

5.3.4.3. **Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio.**

- limite alla quota del bilancio dei gruppi di azione locale destinata alla gestione degli stessi;

- stima indicativa della quota delle spese di cui all'articolo 59, lettere da a) a d), del *regolamento (CE) n. 1698/2005* che sarà destinata all'acquisizione di competenze e all'animazione per l'asse Leader.

6. **Piano di finanziamento composto di due tabelle**

[*articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1698/2005*]

6.1. *Partecipazione annua del FEASR (in euro)*

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale FEASR							
Regioni di convergenza (*)							

(*) Per gli Stati membri con regioni di convergenza e altre regioni.

6.2. *Piano finanziario per asse (in euro per l'insieme del periodo)* (1)

Asse	Partecipazione pubblica		
	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR (%)	Importo FEASR
Asse 1			
Asse 2			
Asse 3			
Asse 4			
Assistenza tecnica			
Totale			

N.B.: Le spese transitorie di cui al punto 5.2, primo trattino, del presente allegato vanno inserite nelle tabelle riportate ai punti 6.1, 6.2 e 7. Per identificare tali spese, gli Stati membri si serviranno della tavola di concordanza di cui all'allegato II del *regolamento (CE) n. 1320/2006*.

_____

(1) Poiché il programma di sviluppo rurale copre vari tipi di regioni, con tassi di cofinanziamento FEASR differenziati, la tabella

7. **Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale (in euro per l'insieme del periodo)**

Misura/asse	Spesa pubblica	Spesa privata	Costo totale
Misura 111			
Misura 112			
Misura 121			
Misura 1 …			
Totale asse 1			
Misura 211			
Misura 212			
Misura 221			
Misura 2 …			
Totale asse 2			

6.2 deve essere compilata per ogni tipo di regione: regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo, altre regioni.

Misura/asse	Spesa pubblica	Spesa privata	Costo totale
Misura 311 Misura 312 Misura 321 Misura 3 ...			
Totale asse 3			
41 Strategie di sviluppo locale: — 411 Competitività — 412 Gestione dell'ambiente/del territorio — 413 Qualità della vita/diversificazione 421 Cooperazione: 431 Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione			
Totale asse 4 (1)			
Totale assi 1, 2, 3 e 4			
511 Assistenza tecnica di cui eventuale importo per la rete rurale nazionale: a) costi di gestione b) piano d'azione			
Totale complessivo			

(1) Per verificare la conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la chiave di ripartizione tra gli assi delle strategie di sviluppo locale sarà applicata alla dotazione complessiva dell'asse 4.

La tabella finanziaria consolidata e la tabella indicativa degli importi iniziali per misura devono riprodurre la struttura delle tabelle riportate ai punti 6.1, 6.2 e 7 e seguire l'ordine del seguente elenco:

Le varie misure sono codificate come segue:

(111) azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;

(112) insediamento di giovani agricoltori;

(113) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;

(114) ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;

(115) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;

(121) ammodernamento delle aziende agricole;

(122) migliore valorizzazione economica delle foreste;

(123) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;

(124) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare;

(125) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;

(126) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;

(131) sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria;

(132) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

(133) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

(141) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;

(142) costituzione di associazioni di produttori;

(211) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

(212) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

(213) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;

(214) pagamenti agroambientali;

(215) pagamenti per il benessere degli animali;

(216) sostegno agli investimenti non produttivi;

(221) imboschimento di terreni agricoli;

(222) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;

(223) imboschimento di superfici non agricole;

(224) indennità Natura 2000;

(225) pagamenti silvoambientali;

(226) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;

(227) sostegno agli investimenti non produttivi;

(311) diversificazione verso attività non agricole;

(312) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;

(313) incentivazione di attività turistiche;

(321) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;

(322) sviluppo e rinnovamento dei villaggi;

(323) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

(331) formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3;

(341) acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale;

(410) strategie di sviluppo locale;

(411) competitività;

(412) gestione dell'ambiente/del territorio;

(413) qualità della vita/diversificazione;

(421) cooperazione interterritoriale e transnazionale;

(431) gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione;

(511) assistenza tecnica;

8. **Se del caso, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per asse, che distingua le misure interessate di cui al *regolamento (CE) n. 1698/2005***

Tabella

[*articolo 16, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005*]:

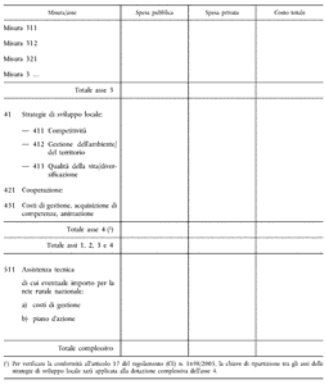

Misura/asse	Spesa pubblica	Spesa privata	Costo totale
Misura 311			
Misura 312			
Misura 321			
Misura 3 ...			
Totale asse 3			
41 Strategie di sviluppo locale:			
— 411 Competitività			
— 412 Gestione dell'ambiente/del territorio			
— 413 Qualità della vita/diversificazione			
421 Cooperazione			
431 Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione			
Totale asse 4 (1)			
Totale assi 1, 2, 3 e 4			
511 Assistenza tecnica			
di cui eventuale importo per la rete rurale nazionale:			
a) costi di gestione			
b) piano d'azione			
Totale complessivo			

(1) Per verificare la conformità all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la chiave di ripartizione tra gli assi delle strategie di sviluppo locale sarà applicata alla dotazione complessiva dell'asse 4.

9. **Gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e, se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi**

[*articolo 16, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005*]

Gli elementi di cui ai puntiAeB, relativi alle norme e procedure sugli aiuti di Stato, devono essere validi per l'intera durata del programma e riguardare sia la versione iniziale che le successive modifiche.

A. Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato:

- indicare se il sostegno sarà concesso a norma del *regolamento (CE) n. 1860/2004* della Commissione sugli aiuti *de minimis* al settore agricolo; oppure

- fornire il numero di registrazione e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del *regolamento (CE) n. 994/98* del Consiglio , in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure

- fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato; oppure

- compilare la corrispondente scheda informativa allegata al *regolamento (CE) n. 794/2004* della Commissione .

B. Per le misure di cui agli articoli 25, 27 [per quest'ultimo limitatamente ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'*articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005*] e 52 del *regolamento (CE) n. 1698/2005* e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato:

- indicare se il sostegno sarà concesso a norma del *regolamento (CE) n. 69/2001* della Commissione (6) sugli aiuti *de minimis*; oppure

- fornire il numero di protocollo e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del *regolamento (CE) n. 994/98*, in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure

- fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato; oppure

- spiegare per quali motivi il regime di aiuto in questione è da considerarsi come un aiuto esistente ai sensi dell'*articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999*, comprese le misure di aiuto esistenti ai sensi dei trattati di adesione.

Le suddette misure vanno presentate secondo il seguente modello di tabella degli aiuti di Stato:

C. Modello di tabella degli aiuti di Stato, da allegare a ciascun programma di sviluppo rurale

Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime (*)	Durata del regime di aiuto

(*) Indicare a seconda dei casi:
- per le misure a norma di un regolamento *de minimis*, la dicitura: «Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis (CE) n. [...]»;
- per i regimi di aiuto approvati: riferimento alla decisione della Commissione recante approvazione dell'aiuto di Stato, nonché numero dell'aiuto di Stato ed estremi della lettera di notifica dell'approvazione;
- per gli aiuti che formano oggetto di esenzione per categoria: riferimento al singolo regolamento di esenzione per categoria e numero di protocollo;
- per altre misure di aiuto esistenti:
  a) nel caso degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007 (denominati nel prosieguo «nuovi Stati membri»): 1) «nulla» per gli aiuti precedenti al 1995; 2) numero della misura nell'elenco del trattato di adesione; 3) estremi della lettera recante decisione di non sollevare obiezioni nel quadro della procedura provvisoria;
  b) in altri casi: fornire la giustificazione pertinente.

La tabella degli aiuti di Stato deve essere corredata di un impegno, da parte dello Stato membro, a notificare individualmente, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ogni singolo caso di applicazione dei regimi di cui al punto B per i quali è richiesta una notifica individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti nelle rispettive decisioni di approvazione.

10. **Informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, dalla politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca**

[articolo 5, articolo 16, lettera h), e *articolo 60 del regolamento (CE) n. 1698/2005*]

10.1. *Giudizio sulla complementarità con:*

- le attività, le politiche e le priorità della Comunità, in particolare con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli del Fondo europeo per la pesca;

- le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I del presente regolamento.

10.2. *Relativamente alle misure degli assi 1, 2 e 3:*

- criteri per distinguere le misure aventi a oggetto operazioni sovvenzionabili anche da altri strumenti di sostegno comunitari, in particolare i fondi strutturali e il Fondo europeo per la pesca.

10.3. *Relativamente alle misure dell'asse 4:*

- criteri per distinguere le strategie di sviluppo locale che rientrano nell'asse 4 dalle strategie di sviluppo locale attuate dai «gruppi» beneficiari del Fondo europeo per la pescaeiprogetti di cooperazione dall'obiettivo di cooperazione dei fondi strutturali.

10.4. Se del caso, fornire informazioni sulla complementarità con altri strumenti finanziari della Comunità.

11. **Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili**

[articolo 16, lettera i), punto i), del *regolamento (CE) n. 1698/2005*]

- Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'*articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005* e, per informazione, descrizione sintetica della loro struttura di gestione e di controllo.

12. **Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione prevista del comitato di sorveglianza.**

[articolo 16, lettera i), punto ii), e *articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005*]

12.1. *Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione*

Detti sistemi saranno concepiti sulla base degli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto del programma di sviluppo rurale, facenti parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all'allegato VIII, e degli altri elementi elencati all'articolo 62, paragrafo 3. Ciascun programma di sviluppo rurale reca inoltre indicatori supplementari corrispondenti alle particolari esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o

regionali che caratterizzano la zona interessata dal programma. I dati raccolti in relazione agli indicatori possono ispirarsi ai parametri elaborati dal Sistema dei sistemi di osservazione globale della terra (GEOSS) o da progetti comunitari quali il Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES).

12.2. *Composizione prevista del comitato di sorveglianza*

13. **Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma**

[*articolo 76 del regolamento (CE) n. 1698/2005*]

Descrivere il piano di comunicazione e gli elementi citati all'articolo 58 e all'allegato VI del presente regolamento:

13.1. Iniziative miranti a informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche, sociali e ambientali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti.

13.2. Iniziative miranti a informare i beneficiari del contributo comunitario.

13.3. Iniziative miranti a informare il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati.

14. **Designazione delle parti consultate e risultati della consultazione**

[*articolo 6 e articolo 16, lettera j), del regolamento (CE) n. 1698/2005*]

14.1. *Designazione delle parti consultate*

Elenco delle competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche, delle parti economiche e sociali e di qualsiasi altro organismo rappresentativo della società civile, delle organizzazioni non governative, incluse quelle ambientali, e degli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne, che sono stati consultati.

14.2. *Risultati della consultazione*

Riassumere i risultati delle consultazioni, indicando le date delle stesse, il tempo accordato per le osservazionieicontributi alla preparazione del programma, nonché la misura in cui si è tenuto conto dei pareri e dei suggerimenti ricevuti.

15. **Parità tra uomini e donne e non discriminazione**

[*articolo 8 del regolamento (CE) n. 1698/2005*]

15.1. Descrivere in che modo si intende promuovere la parità tra uomini e donne nelle varie fasi di attuazione del programma (progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione).

15.2. Descrivere in che modo si intende impedire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione del programma.

16. **Assistenza tecnica**

[articolo 66, paragrafo 2, e *articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005*]

16.1. *Descrivere le attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dell'assistenza al programma finanziate a titolo di assistenza tecnica.*

16.2. *Rete rurale nazionale*

- elenco delle organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale che faranno parte della rete rurale nazionale;

- procedura e tempi di costituzione della rete rurale nazionale;

- descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla rete rurale nazionale.

Tali attività costituiranno la trama del piano d'azione che sarà elaborato dall'autorità di gestione e sovvenzionato a norma dell'*articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005*;

- importo destinato alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale e all'esecuzione del piano d'azione ai sensi dell'*articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005*. Nell'ambito di tale importo, occorre distinguere la parte destinata alle strutture necessarie al funzionamento della rete e quella destinata al piano d'azione. Il programma deve contenere disposizioni atte a garantire che la parte dell'importo di cui alla lettera a) succitata non aumenti indebitamente con l'andare del tempo.

B. **PROGRAMMI SPECIFICI PER LE RETI RURALI NAZIONALI (DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFI 3 E 5)**

Qualora gli Stati membri che dispongono di programmi regionali presentino per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, conformemente all'*articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, il suddetto programma specifico deve contenere i seguenti elementi:

a) elenco delle organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale che faranno parte della rete rurale nazionale;

b) procedura e tempi di costituzione della rete rurale nazionale;

c) descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla rete rurale nazionale. Tali attività costituiranno la trama del piano d'azione che sarà elaborato dall'autorità di gestione e sovvenzionato a norma dell'*articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005*;

d) importo destinato alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale e all'esecuzione del piano d'azione ai sensi dell'*articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005* e ripartizione annuale del contributo FEASR, che deve essere compatibile con il disposto dell'articolo 69, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

e) tabella finanziaria per l'intero periodo di programmazione, compilata secondo il seguente modello (in euro ai prezzi correnti):

Categoria di spesa per la rete rurale nazionale	Spesa pubblica totale	Partecipazione del FEASR
a) per la gestione della struttura della rete rurale nazionale		
b) per l'esecuzione del piano d'azione della rete rurale nazionale, compresa la valutazione		
Totale		

f) designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili;

e) descrizione del sistema di sorveglianza e valutazione, nonché composizione prevista del comitato di sorveglianza.

---

(5) Le indicazioni per la direttiva 2000/60/CE saranno emanate ulteriormente.

(6) (4) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

ALLEGATO III

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI MALTESI

Sostegno alla costituzione di un'associazione di produttori (importo minimo di cui all'articolo 25, paragrafo 2)

EUR	Anno
63 000	1° anno
63 000	2° anno
63 000	3° anno
60 000	4° anno
50 000	5° anno

ALLEGATO IV

SOGLIE PER LE RAZZE ANIMALI MINACCIATE (DI CUI ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 4)

Specie animali ammissibili	Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono [numero di femmine riproduttrici (*)]
Bovini	7 500
Ovini	10 000
Caprini	10 000
Equidi	5 000
Suini	15 000
Volatili	25 000

(*) Numero, calcolato nell'insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in razza pura, iscritte in un albo genealogico tenuto da un'organizzazione di allevatori riconosciuta dallo Stato membro in conformità con la normativa zootecnica comunitaria.

ALLEGATO V

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME (DI CUI ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 13)

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UB
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UB
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UB
Ovini	0,15 UB
Caprini	0,15 UB
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5 UB
Altri suini	0,3 UB
Galline ovaiole	0,014 UB
Altro pollame	0,003 UB

ALLEGATO VI

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR (DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 3)

1. **Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari e ai beneficiari**

1.1. *Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari*

Le autorità di gestione diffondono, con un intento di trasparenza, le più ampie informazioni possibili sulle opportunità di cofinanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

A tal fine, l'autorità di gestione provvede affinché al programma di sviluppo rurale sia data ampia diffusione, siano resi noti i contributi finanziari del FEASR e il programma stesso sia messo a disposizione degli interessati.

L'autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare, esaurienti e aggiornate sui seguenti aspetti:

a) le procedure amministrative da seguire per poter ottenere finanziamenti nell'ambito di un programma di sviluppo rurale;

b) le procedure di esame delle domande di finanziamento;

c) le condizioni di ammissibilità e/o i criteri di selezione e valutazione dei progetti sovvenzionabili;

d) i nomi delle persone o gli uffici a livello nazionale, regionale o locale, presso i quali è possibile ottenere spiegazioni su come funzionano i programmi di sviluppo rurale e sui criteri di selezione e valutazione delle operazioni.

L'autorità di gestione provvede affinché i partner che fungono da organi di collegamento a livello nazionale, regionale o locale siano coinvolti nel processo di informazione dei potenziali beneficiari, in particolare:

a) autorità locali e regionali;

b) organizzazioni professionali;

c) parti economiche e sociali;

d) organizzazioni non governative, segnatamente organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e organizzazioni ambientaliste;

e) centri d'informazione sull'Europa;

f) rappresentanze della Commissione negli Stati membri.

L'autorità di gestione informa i potenziali beneficiari circa la pubblicazione di cui al punto 2.1.

1.2. *Misure di informazione rivolte ai beneficiari*

L'autorità di gestione provvede affinché i beneficiari a cui viene notificata l'attribuzione dell'aiuto siano informati che l'azione fa parte di un programma cofinanziato dal FEASR e sia portato a loro conoscenza l'asse prioritario del relativo programma di sviluppo rurale.

2. **Misure di informazione e pubblicità rivolte al pubblico**

L'autorità di gestione del programma di sviluppo ruraleeibeneficiari prendono tutte le disposizioni necessarie per informare e sensibilizzare il pubblico sulle misure finanziate nel quadro del programma di sviluppo rurale a norma del presente regolamento.

2.1. *Competenze dell'autorità di gestione*

L'autorità di gestione informa il pubblico dell'adozione del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione e dei relativi aggiornamenti, dei principali esiti del programma e della sua conclusione.

A partire dal 2008, l'autorità di gestione pubblica, almeno annualmente (per via elettronica o in altre forme), l'elenco dei beneficiari di un sostegno nel quadro del programma di sviluppo rurale, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni. Nell'attuare le misure di informazione, l'autorità di gestione si avvale di tutti i mezzi di comunicazione disponibili al livello territoriale pertinente. Le misure di informazione comprendono, tra l'altro, campagne di comunicazione, pubblicazioni cartacee e digitali e ogni altro mezzo giudicato idoneo.

Le misure di informazione rivolte al pubblico comprendono gli elementi di cui al punto 3.1.

2.2. *Competenze dei beneficiari*

Per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale che comportano investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di costo complessivo superiore a EUR 50 000, il beneficiario è tenuto ad affiggere una targa informativa.

Nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a EUR 500 000 deve essere affisso un cartello.

Una targa informativa sarà affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati dall'asse 4.

I cartelli e le targhe recano una descrizione del progetto/dell'operazione e gli elementi di cui al punto 3.1. Queste informazioni occupano almeno il 25§ dello spazio del cartello o della targa.

3. **Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie**

3.1. *Slogan e logo*

Ogni azione informativa e pubblicitaria contiene i seguenti elementi:

- la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4, corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la seguente dicitura:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

- per le misure e gli interventi finanziati dall'asse Leader, verrà apposto anche il logo di Leader.

3.2. *Materiale di informazione e comunicazione*

- Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini, ecc.) e i manifesti concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione comunitaria e l'emblema della Comunità, qualora vi figuri anche l'emblema nazionale o regionale. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in questione.

- I criteri di cui al primo trattino si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni e favoriscono il dialogo con un vasto pubblico.

I siti web sul FEASR devono :

- menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;

- recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

4. **Istruzioni per la creazione dell'emblema e definizione dei colori standard**

4.1. *Bandiera europea*

Descrizione simbolica

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità.

Nei progetti finanziati dal FEASR, il nome di questo Fondo appare sotto la bandiera europea.

Descrizione araldica

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

Descrizione geometrica

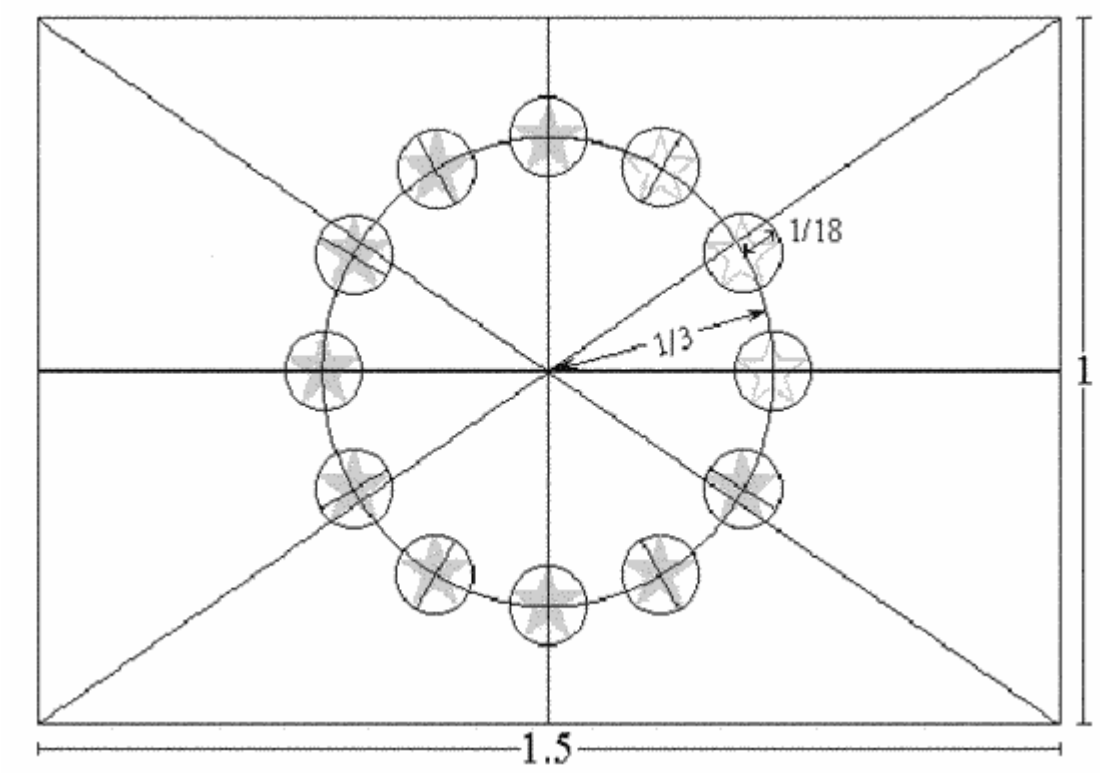

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. le stelle sono disposte verticalmente, con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

Colori regolamentari

I colori dell'emblema sono:

PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; **PANTONE YELLOW** per le stelle. La gamma internazionale **PANTONE** è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico.

PANTONE YELLOW

Riproduzione in quadricromia

In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il **PANTONE YELLOW** si ottiene con il 100 % di «Process Yellow». Mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l'80 % di «Process Magenta» si ottiene un blu molto simile al **PANTONE REFLEX BLUE**.

Internet

Nella gamma web, il **PANTONE REFLEX BLUE** corrisponde al colore RGB:0/0/153 (esadecimale: 000099) e il **PANTONE YELLOW** al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

Riproduzione monocroma

Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.

Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il «Reflex Blue»), usarlo al 100 % per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).

Riproduzione su fondo colorato

L'emblema va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.

4.2. *Logo di Leader*

ALLEGATO VII

A. **STRUTTURA E CONTENUTO DELLE RELAZIONI ANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE (ARTICOLO 60)**

1. **Variazioni delle condizioni generali (*articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del* regolamento (CE) n. 1698/2005)**

- Qualsiasi variazione delle condizioni generali avente un impatto diretto sull'attuazione del programma (in particolare modifiche della legislazione o sviluppi socioeconomici inattesi)

- Qualsiasi modifica della politica nazionale o comunitaria che incida sulla coerenza tra il FEASR e gli altri strumenti finanziari

2. **Andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato [*articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del* regolamento (CE) n. 1698/2005]**

Analisi degli esiti sulla base di indicatori di monitoraggio, compresa un'analisi qualitativa dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi prefissati. Si farà

uso degli indicatori (di prodotto e di risultato) elencati nell'allegato VIII del presente regolamento. Oltre a questi indicatori, che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione, si impiegheranno anche indicatori supplementari specifici al programma, per monitorare efficacemente il grado di realizzazione degli obiettivi.

3. **Esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai beneficiari per ciascuna misura; se il programma comprende regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, le relative erogazioni saranno indicate a parte [*articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005*]**

La tabella riassuntiva dell'esecuzione finanziaria del programma deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

In euro

Assi/misure	Versamenti annuali-anno N	Versamenti cumulativi dal 2007 all'anno N
Asse 1		
Misura 111 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Misura ..... — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Totale asse 1 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Asse 2		
Misura 211 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Misura ..... — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Totale asse 2 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Asse 3		
Misura 311 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		

In euro

Assi/misure	Versamenti annuali-anno N	Versamenti cumulativi dal 2007 all'anno N
Misura ..... — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Totale asse 3 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Asse 4		
Misura 411 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Misura 4... — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Totale asse 4 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Assistenza tecnica — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Totale programma — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		

Una tabella distinta, contenente almeno le stesse informazioni, sarà compilata per le regioni interessate dall'obiettivo di convergenza, mentre per i programmi comprendenti sia regioni di convergenza che altre regioni si dovrà presentare una tabella consolidata a livello di programma.

4. **Riepilogo delle attività di valutazione in itinere in conformità dell'*articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005* [*articolo 82, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1698/2005*]**

Un riepilogo delle attività di valutazione in itinere, compilato sulla base delle relazioni al comitato di sorveglianza di cui all'*articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, comprese le attività relative agli elementi menzionati all'articolo 84, paragrafo 5, e all'articolo 86, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento.

5. **Disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione [*articolo 82, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005*], in particolare:**

i) misure di sorveglianza e valutazione

ii) riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali misure prese in conseguenza, tra l'altro in seguito ad osservazioni formulate ai sensi dell'*articolo 83 del regolamento (CE) n. 1698/2005*

iii) ricorso all'assistenza tecnica

Qualora la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale siano finanziate a titolo di assistenza tecnica, la relazione annuale deve descrivere le procedure seguite per la costituzione e il funzionamento della rete, nonché lo stato di attuazione del piano d'azione. Occorre indicare anche le modalità di erogazione [distinzione tra le voci di cui all'*articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005*].

iv) disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all'*articolo 76 del regolamento (CE) n. 1698/2005* La relazione descrive sinteticamente le disposizioni prese in materia di informazione e pubblicità, per rendere noto il programma di sviluppo rurale conformemente all'articolo 58 e all'allegato VI del presente regolamento.

6. **Dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, indicante i problemi incontrati e le misure adottate per porvi rimedio [*articolo 82, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005*]**

La conformità con la normativa comunitaria riguarda, in particolare, l'ottemperanza alle norme sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, sulla tutela e il miglioramento dell'ambiente e sulla promozione delle pari opportunità e della non discriminazione.

7. **Se del caso, riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell'*articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005* [*articolo 82, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005*]**

B. **MODELLO DI RELAZIONE ANNUALE PER I PROGRAMMI SPECIFICI CONCERNENTI LE RETI RURALI NAZIONALI (ARTICOLO 60)**

Se gli Stati membri si avvalgono della possibilità prevista all'*articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, la relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi specifici contiene i seguenti elementi:

a) descrizione delle procedure seguite per la costituzione e il funzionamento della rete;

b) stato di attuazione del piano d'azione;

c) una tabella finanziaria che illustra l'esecuzione finanziaria del programma, distinguendo tra le voci di cui all'*articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del* [*regolamento (CE) n. 1698/2005*]:

Categoria di spesa per la rete rurale nazionale	Versamenti annuali anno N	Versamenti cumulativi dal 2007 all'anno N
a) per la gestione della struttura della rete rurale nazionale		
b) per l'esecuzione del piano d'azione della rete rurale nazionale		
Totale		

d) se del caso, le informazioni di cui alla parte A, punti da 4 a 7, del presente allegato.

ALLEGATO VIII

ELENCO DI INDICATORI COMUNI INIZIALI, DI PRODOTTO, DI RISULTATO E DI IMPATTO

I. INDICATORI COMUNI INIZIALI

1. **Indicatori iniziali di obiettivo**

ASSE		Indicatore
Orizzontale	(*) 1	Sviluppo economico
	(*) 2	Sviluppo economico
	(*) 3	Tasso di occupazione
ASSE 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	(*) 4	Istruzione e formazione nel settore agricolo
	5	Struttura di età nel settore agricolo
	(*) 6	Produttività del lavoro nel settore agricolo
	7	Investimenti fissi lordi nel settore agricolo
	8	Sviluppo occupazionale del settore primario
	9	Sviluppo economico del settore primario
	(*) 10	Produttività del lavoro nell'industria alimentare
	11	Investimenti fissi lordi nell'industria alimentare
	12	Sviluppo occupazionale dell'industria alimentare
	13	Sviluppo economico dell'industria alimentare
	(*) 14	Produttività del lavoro nel settore forestale
	15	Investimenti fissi lordi nel settore forestale
	16	Importanza dell'agricoltura di semisussistenza nei nuovi Stati membri
ASSE 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio	(*) 17	Biodiversità: avifauna in habitat agricolo
	(*) 18	Biodiversità: habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
	19	Biodiversità: composizione delle specie arboree
	(*) 20	Qualità dell'acqua: bilancio lordo dei nutrienti
	21	Qualità dell'acqua: inquinamento da nitrati e pesticidi
	22	Suolo: zone a rischio di erosione
	23	Suolo: agricoltura biologica
	(*) 24	Cambiamenti climatici: produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali
	25	Cambiamenti climatici: SAU adibita alla produzione di energia rinnovabile
	26	Cambiamenti climatici/qualità dell'aria: emissioni agricole di gas
ASSE 3 Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche	(*) 27	Agricoltori che esercitano altre attività lucrative
	(*) 28	Sviluppo occupazionale del settore non agricolo
	(*) 29	Sviluppo economico del settore non agricolo
	(*) 30	Sviluppo del lavoro autonomo
	31	Infrastruttura turistica in ambito rurale
	(*) 32	Diffusione dell'Internet nelle zone rurali
	(*) 33	Sviluppo del settore terziario
	34	Migrazione netta
	(*) 35	Formazione continua nelle zone rurali
Leader	(*) 36	Sviluppo dei gruppi di azione locale

(*) rimanda agli indicatori LEAD nel quadro della strategia nazionale e del monitoraggio strategico di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005

2. **Indicatori iniziali di contesto**

ASSE		Indicatore
Orizzontale	1	Designazione delle zone rurali
	2	Importanza delle zone rurali
ASSE 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	3	Uso agricolo del suolo
	4	Struttura delle aziende agricole
	5	Struttura del settore forestale
	6	Produttività delle foreste
ASSE 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio	7	Copertura del suolo
	8	Zone svantaggiate
	9	Zone ad agricoltura estensiva
	10	Zone Natura 2000
	11	Biodiversità: foreste protette
	12	Evoluzione della superficie forestale
	13	Stato di salute dell'ecosistema forestale
	14	Qualità dell'acqua
	15	Consumo di acqua
	16	Foreste protettive (principalmente suolo e acqua)
ASSE 3 Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche	17	Densità di popolazione
	18	Struttura di età
	19	Struttura dell'economia
	20	Struttura dell'occupazione
	21	Disoccupazione di lunga durata
	22	Livello di istruzione raggiunto
	23	Infrastruttura Internet

II. INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO

ASSE 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
111	Iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione	— Numero di partecipanti alla formazione — Numero di giorni di formazione impartita
112	Insediamento di giovani agricoltori	— Numero di giovani agricoltori beneficiari — Volume totale di investimenti
113	Prepensionamento	— Numero di agricoltori prepensionati — Numero di lavoratori agricoli prepensionati — Numero di ettari resi disponibili
114	Ricorso a servizi di consulenza	— Numero di agricoltori beneficiari — Numero di proprietari di foreste beneficiari
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione	— Numero di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione o di assistenza alla gestione avviati
121	Ammodernamento delle aziende agricole	— Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti — Volume totale di investimenti

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
122	Migliore valorizzazione economica delle foreste	— Numero di aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti — Volume totale di investimenti
123	Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria	— Numero di imprese beneficiarie — Volume totale di investimenti
124	Promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale	— Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	— Numero di operazioni sovvenzionate — Volume totale di investimenti
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	— Superficie agricola danneggiata sovvenzionata — Volume totale di investimenti
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	— Numero di beneficiari
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	— Numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie
133	Attività di informazione e promozione	— Numero di azioni sovvenzionate
141	Agricoltura di semisussistenza	— Numero di aziende agricole di semisussistenza beneficiarie
142	Associazioni di produttori	— Numero di associazioni di produttori beneficiarie — Fatturato delle associazioni di produttori beneficiarie

(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

ASSE 2 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE TRAMITE LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
211	Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane	— Numero di aziende beneficiarie in zone montane — Superficie agricola sovvenzionata in zone montane
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane	— Numero di aziende beneficiarie in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane — Superficie agricola sovvenzionata in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE	— Numero di aziende beneficiarie in zone Natura 2000/Direttiva quadro acque — Superficie agricola sovvenzionata in zone Natura 2000/Direttiva quadro acque
214	Pagamenti agroambientali	— Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari — Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale — Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura — Numero totale di contratti — Numero di azioni in materia di risorse genetiche
215	Pagamenti per il benessere degli animali	— Numero di aziende agricole beneficiarie — Numero di contratti per il benessere degli animali

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
216	Investimenti non produttivi	— Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari — Volume totale di investimenti
221	Imboschimento di superfici agricole	— Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento — Numero di ettari imboschiti
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	— Numero di beneficiari — Numero di ettari interessati da nuovi sistemi agroforestali
223	Imboschimento di superfici non agricole	— Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento — Numero di ettari imboschiti
224	Indennità Natura 2000	— Numero di aziende forestali beneficiarie in zone Natura 2000 — Superficie forestale sovvenzionata (ettari) in zone Natura 2000
225	Indennità per interventi silvoambientali	— Numero di aziende forestali beneficiarie — Superficie totale interessata dal sostegno silvoambientale — Superficie fisica interessata dal sostegno silvoambientale — Numero di contratti
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	— Numero di interventi preventivi/ricostitutivi — Superficie forestale danneggiata sovvenzionata — Volume totale di investimenti
227	Investimenti non produttivi	— Numero di proprietari di foreste beneficiari — Volume totale di investimenti

(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

ASSE 3 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
311	Diversificazione verso attività non agricole	— Numero di beneficiari — Volume totale di investimenti
312	Creazione e sviluppo di imprese	— Numero di microimprese beneficiarie/create
313	Incentivazione di attività turistiche	— Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate — Volume totale di investimenti
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	— Numero di azioni sovvenzionate — Volume totale di investimenti
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	— Numero di villaggi interessati — Volume totale di investimenti
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	— Numero di interventi sovvenzionati — Volume totale di investimenti
331	Formazione e informazione	— Numero di operatori economici partecipanti ad attività sovvenzionate — Numero di giorni di formazione impartita
341	Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale	— Numero di azioni di acquisizione di competenze e di animazione — Numero di partecipanti — Numero di partenariati pubblici-privati beneficiari

(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

ASSE 4 LEADER

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
41	Attuazione di strategie di sviluppo locale 411 — competitività 412 — gestione dell'ambiente/del territorio 413 — qualità della vita/diversificazione	— Numero di gruppi di azione locale («GAL») — Superficie totale coperta dai GAL (km^2) — Popolazione totale coperta dai GAL — Numero di progetti finanziati dai GAL — Numero di beneficiari
421	Progetti di cooperazione	— Numero di progetti di cooperazione — Numero di GAL cooperanti
431	Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)	— Numero di azioni sovvenzionate

(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

III. INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

Asse/obiettivo	Indicatore
Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	(1) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale (2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche (4) Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti (5) Numero di aziende agricole entrate sul mercato
Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio	(6) Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo: a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale b) a migliorare la qualità dell'acqua c) ad attenuare i cambiamenti climatici d) a migliorare la qualità del suolo e) a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre
Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche	(7) Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (8) Numero lordo di posti di lavoro creati (9) Numero di turisti in più (10) Popolazione rurale utente di servizi migliorati (11) Maggiore diffusione dell'Internet nelle zone rurali (12) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione

IV. INDICATORI COMUNI DI IMPATTO

	Indicatore
1	Crescita economica
2	Posti di lavoro creati
3	Produttività del lavoro
4	Ripristino della biodiversità
5	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
6	Miglioramento della qualità dell'acqua
7	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici